



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Supermercati Tosano Cerea S.r.l.

ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Indice delle revisioni

N. edizione	Motivi della revisione	Data di approvazione
1	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione	30/11/2018
2	Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (v. 2)	12/09/2024

INDICE

PARTE GENERALE	9
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA	10
1.1 Introduzione	10
1.2 Delitti tentati	13
1.3 Vicende modificative dell'Ente	13
1.4 Reati commessi all'estero	15
2. SANZIONI.....	15
3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	18
4. SUPERMERCATI TOSANO CEREAL S.R.L.	18
5. IL PRESENTE MODELLO	19
5.1 La costituzione del modello e il suo aggiornamento.....	19
5.2 Finalità e struttura del Modello	21
5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello	24
5.4 Il modello di Corporate Governance della Società ed il sistema organizzativo.....	25
6. ORGANISMO DI VIGILANZA DI SUPERMERCATI TOSANO CEREAL S.R.L.	25
6.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	27
6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	28
6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	30
6.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello	30
6.4.1 Ulteriori obblighi di informazione verso l'OdV.....	31
6.5 Raccolta e conservazione delle informazioni	31
7. WHISTLEBLOWING.....	31
8. CODICE ETICO, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO	34
9. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	34
9.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	35
9.1.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale	35
9.1.2 Dirigenti.....	37
9.2 Misure nei confronti degli Amministratori.....	37
9.3 Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione	38
9.4 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi	38
9.5 Sanzioni in materia di <i>whistleblowing</i>	38
10.CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE	38
11.ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	39
12.DIFFUSIONE E FORMAZIONE	40
12.1 Diffusione del Modello all'interno della Società	40

12.2	Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi	40
12.2.1	Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi	40
12.3	Corsi di formazione	41
PARTE SPECIALE		42
PREMESSA		43
1.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	43
1.1	Obiettivi della sezione	44
1.2	Fattispecie di Reato rilevanti	44
1.3	Principi di comportamento e di controllo	48
1.3.1	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	49
1.3.2	Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della P.A., nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale	50
1.3.3	Selezione, assunzione o impiego di personale e gestione del personale	52
1.3.4	Gestione delle donazioni, omaggi e sponsorizzazioni	53
1.3.5	Gestione degli acquisti di beni e servizi	55
1.3.6	Gestione del contenzioso	56
1.3.7	Gestione degli adempimenti doganali	57
1.3.8	Gestione dei flussi finanziari	57
2.	REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI	57
2.1	Obiettivi della sezione	57
2.2	Fattispecie di reato rilevanti	58
2.3	Principi di comportamento e di controllo	60
2.3.1	Tenuta delle scritture contabili e predisposizione del bilancio	60
2.3.2	Gestione delle attività assembleari e delle operazioni straordinarie	61
2.3.3	Gestione dei rapporti con la Società di Revisione e il Collegio Sindacale	63
3.	REATI TRIBUTARI	64
3.1	Obiettivi della sezione	64
3.2	Fattispecie di reato rilevanti	64
3.3	Principi di comportamento e di controllo	67
3.3.1	Gestione degli adempimenti fiscali	67
3.3.2	Gestione degli acquisti di beni e servizi	69
3.3.3	Gestione dei flussi finanziari	70
3.3.4	Gestione del magazzino e della logistica	71
3.3.5	Gestione delle donazioni, omaggi e sponsorizzazioni	71
3.3.6	Gestione dei rapporti infragruppo	72
3.3.7	Gestione del patrimonio aziendale	72
4.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,	

AUTORICICLAGGIO NONCHÉ DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	73
4.1 Obiettivi della sezione	73
4.2 Fattispecie di reato rilevanti	73
4.3 Principi di comportamento e di controllo.....	76
4.3.1 Utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti	76
4.3.2 Gestione degli acquisti di beni e servizi	76
5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	77
5.1 Obiettivi della sezione	77
5.2 Fattispecie di reato rilevanti	77
5.3 Principi di comportamento e di controllo.....	82
5.3.1 Promozione e vendita di prodotti food e no-food.....	82
6. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	84
6.1 Obiettivi della sezione.....	84
6.2 Fattispecie di reato rilevanti	85
6.3 Principi di comportamento e di controllo.....	90
6.3.1 Gestione della sicurezza informatica e utilizzo degli asset aziendali nonché la gestione del sito internet della Società	90
7. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	93
7.1 Obiettivi della sezione	93
7.2 Fattispecie di reato rilevanti	93
7.3 Principi di comportamento e di controllo.....	95
7.3.1 Gestione degli acquisti di beni e servizi	96
7.3.2 Selezione e gestione del personale	96
8. DELITTI DI CONTRABBANDO	97
8.1 Obiettivi della sezione	97
8.2 Fattispecie di reato rilevanti	97
8.3 Principi di comportamento e di controllo.....	100
8.3.1 Gestione degli adempimenti doganali	100
9. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	101
9.1 Obiettivi della sezione	101
9.2 Fattispecie di reato rilevanti	101
9.3 Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro	102
9.4 Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al datore di lavoro e ai lavoratori	104
9.4.1. Obblighi del datore di lavoro.....	105

9.4.2. Obblighi dei lavoratori.....	107
9.5 Principi di comportamento e di controllo.....	107
9.6 Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro	109
10.REATI AMBIENTALI.....	109
10.1 Obiettivi della sezione.....	109
10.2 Fattispecie di reato rilevanti	110
10.3 Norme generali di comportamento	112
11.DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	114
11.1 Obiettivi della sezione.....	114
11.2 Fattispecie di reato rilevanti.....	114
11.3 Principi di comportamento e di controllo.....	115
12.DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	115
12.1 Obiettivi della sezione.....	115
12.2 Fattispecie di reato rilevanti.....	115
12.3 Principi di comportamento e di controllo.....	116

DEFINIZIONI

All'interno del presente documento valgono le seguenti definizioni:

Allegato/i	Gli Allegati del Modello
Attività sensibile/i	Le attività considerate a rischio reato ai sensi del Decreto nell'ambito delle Aree sensibili, per come identificate nell'Allegato della Parte Speciale
Area/e sensibile/i	Le Aree considerate a rischio reato ai sensi del Decreto in cui è strutturata ed organizzata la Società, per come identificate nell'Allegato della Parte Speciale
Codice Etico	Il Codice Etico adottato dalla Società
Collegio Sindacale	Il Collegio Sindacale della Società
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione della Società
Decreto o D. Lgs. n. 231/01	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante " <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300</i> "
Destinatari	Salvo ove diversamente indicato, i Soggetti Apicali i Soggetti Sottoposti e, ove applicabile, i Soggetti Terzi
Ente/i	I soggetti di cui all'art. 1 del Decreto
Linee Guida	Le Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, per come successivamente aggiornate dalle Linee Guida emanate da Confindustria a giugno 2021
Modello	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società e deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne l'aggiornamento
Parte Generale	La parte del Modello introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Società, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute
Parte Speciale	La parte del Modello predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società

Soggetti Apicali	Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o le persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo della Società
Soggetti Sottoposti	Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali
Soggetti Terzi	I partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, compresi gli agenti, i tirocinanti, gli stagisti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società
Supermercati Tosano o la Società	Supermercati Tosano Cerea S.r.l.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Parte Generale

- (a) Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto
- (b) Codice Etico
- (c) Organigramma

Parte Speciale

- (a) Aree e Attività sensibili



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Supermercati Tosano Cerea S.r.l.

ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

1.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (d’ora innanzi, per brevità, il “**D. Lgs. n. 231/01**” o il “**Decreto**”), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (lo/gli “**Ente/Enti**”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L’art. 4 del D. Lgs. n. 231/01 precisa, inoltre, che nei casi ed alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10¹ c.p., sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello

¹ Per maggiore chiarezza nell’esposizione si riportano di seguito gli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.:

Art. 7: Reati commessi all'estero

“È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
- 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
- 3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
- 4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
- 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana”.*

Art. 8: Delitto politico commesso all'estero

“Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici”.

Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero

“Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazie e giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320,321 e 346-bis, 648, 648-ter.1”.

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

“Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro di grazie e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro di grazie e giustizia, sempre che:

- 1. si trovi nel territorio dello Stato;*
- 2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena (...) dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;*

Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/01 riguardano:

- a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:
 - (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (i "**Soggetti Apicali**");
 - (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i "**Soggetti Sottoposti**").

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l'Ente vi sia un rapporto di collaborazione.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"*².

- b) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:
 - i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, per come modificati dalla Legge n. 69/2015, dalla Legge n. 3/2019, dal D. Lgs. n. 75/2020, dal D.L. 13/2022 e, da ultimo, dalla Legge n. 137/2023;
 - ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della Legge n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*bis*, e modificati dai D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016, dalla Legge n. 133/2019 e da ultimo dalla Legge n. 238/2021;
 - iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2, comma 29 della Legge n. 94/2009, come modificati dalla Legge 69/2015, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 e modificato l'art. 24-*ter*, e da ultimo modificati dalla Legge n. 236/2016;
 - iv) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'art. 6 del D.L. n. 350/2001, convertito della Legge n. 409/2001, come modificati dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*, e successivamente modificati dal D. Lgs. n. 125/2016;
 - v) delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti dall'art. 17 della Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*.1;
 - vi) reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*ter*, da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 19/2023 ;
 - vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*;

3. *l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.*

La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317,318,319,319-bis, 319-ter, 319-quater, 320,321,322 e 322-bis".

² Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss.

- viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*.1;
- ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quinquies*, da ultimo modificati dalla Legge n. 199/2016;
- x) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*sexies* e modificati dalla Legge n. 238/2021;
- xi) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septies*;
- xii) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007 e dalla Legge n. 186/2014 e dal D. Lgs. 195/2021, che hanno rispettivamente inserito e modificato nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies*;
- xiii) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori previsti dagli artt. 493-*ter*, 493-*quater* e nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 640-*ter* c.p. ed introdotti nel D. Lgs. n. 231/01 dal D. Lgs. n. 184/2021 che ha inserito l'art. 25-*octies*.1, da ultimo modificato dal D.L. n. 19/2024;
- xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dall'art. 15 della Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-*novies*, da ultimo modificato dalla Legge n. 93/2023;
- xv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'art. 4 della Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*decies*;
- xvi) reati aventi carattere transnazionale³, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 *bis*, 377 *bis* e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D. Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge n. 146/2006,
- xvii) reati ambientali, introdotti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*undecies*, da ultimo modificato dalla Legge n. 137/2023;
- xviii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodecies*, per come successivamente modificato dalla Legge n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023, che ha introdotto i commi 1-*bis* e 1-*ter*;

³Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- xix) reati di razzismo e xenofobia, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 167/2017 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*terdecies*, come modificati dal D. Lgs. 21/2018 che ha abrogato l'art. 3, comma 3-*bis*, della Legge n. 654/1975⁴;
- xx) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge n. 39/2019, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies*;
- xxi) reati tributari, introdotti dalla Legge n. 157/2019, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinguesdecies*, modificato dal D. Lgs. n. 75/2020 e, da ultimo, dal D. Lgs. 156/2022;
- xxii) reati di contrabbando, introdotti dal D. Lgs. n. 75/2020, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*sexiesdecies*;
- xxiii) delitti contro il patrimonio culturale, introdotti dalla Legge n. 22/2022 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*septiesdecies* e da ultimo modificato dalla Legge n. 6/2024;
- xxiv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti dalla Legge n. 22/2022 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecimes*.

Per una descrizione dei reati presupposto e delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01 in caso di loro commissione si rinvia all'Allegato (a) della Parte Generale del Modello.

- c) l'aver commesso il reato nell' "interesse" o a "vantaggio" dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'interesse viene definito come la semplice "intenzione" psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice. Per vantaggio, invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria.

- d) il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In considerazione di quanto indicato ai punti a), b), c) e d) che precedono e che costituiscono i presupposti della responsabilità in commento, la Società ha scelto di predisporre ed efficacemente applicare il Modello, come illustrato al successivo paragrafo 5.

1.2 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*sexiesdecies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. È, invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. n. 231/01).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.3 Vicende modificative dell'Ente

⁴ A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'art. 3, comma 3-*bis* della Legge 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di "*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*" (art. 604-*bis* c.p.).

Il D. Lgs. n. 231/01 disciplina il regime della responsabilità dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione in esame, inoltre, rende manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente autonoma non solo rispetto a quella dell'autore del reato, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. n. 231/01 regolano l'incidenza delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda sulla responsabilità dell'Ente.

In merito, il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01 afferma che *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. n. 231/01 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs n. 231/2001). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa, altresì, quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. n. 231/01 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

1.4 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. n. 231/01, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/01 - commessi all'estero.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

Si riportano i presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. n. 231/01) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 231/01 e della L. 146/06 e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- nei confronti dell'Ente non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- (a) Sanzione amministrativa pecuniaria;
- (b) Sanzioni interdittive;
- (c) Confisca;
- (d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione "di base", di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25-septies "*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*" che al primo comma in relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, 2° comma, D. Lgs. n. 81/2008 prevede una sanzione pari a **mille quote**), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un

massimo di Euro 1.549,37) “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (art. 11, 2° comma, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente “il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”.

L’art. 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)	<ul style="list-style-type: none"> L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; oppure È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all’art. 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

- “l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;
- “in caso di reiterazione degli illeciti” (id est. commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente ha posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Inoltre, in base a quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 17 del Decreto introdotto dal Decreto Legge n. 2 del 2023, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Le sanzioni interdittive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del D. Lgs. n. 231/01⁵, hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) La confisca

Ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. n. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è

⁵ *“Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)”.*

applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (l'"**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Di conseguenza, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'onere della prova permane in capo all'Ente, mentre, nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti, l'esistenza del modello garantisce l'esimente dalla responsabilità, salvo la prova, a carico dell'autorità procedente, dell'inidoneità dello stesso a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il D. Lgs. n. 231/01 prevede che il modello risponda all'esigenza di:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Secondo il D. Lgs. n. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 apposite Linee Guida, per come successivamente aggiornate (le "**Linee Guida**") il 24 maggio 2004 e, da ultimo, in ragione del mutato quadro normativo, ulteriormente aggiornate in data 31 marzo 2008, nel mese di marzo 2014 e nel mese di giugno 2021.

Il presente Modello tiene conto, oltre che del dettato normativo, anche delle Linee Guida.

4. SUPERMERCATI TOSANO CEREAL S.R.L.

La sede legale della Società è situata in Cerea (VR), Via Palesella n. 1.

Supermercati Tosano Cerea S.r.l. nasce nel 1970 come un piccolo supermercato a conduzione familiare; oggi, si posiziona nel panorama della grande e la media distribuzione alimentare e offre la sua elevata specializzazione assortimentale in varie province del Nord d'Italia.

Con i suoi 19 ipermercati, tutti a gestione diretta, ed i suoi 4000 dipendenti, il la Società rappresenta uno dei maggiori esponenti della specializzazione alimentare: associato al Gruppo VeGè, Tosano è oggi tra i più forniti iper-alimentari sul territorio.

L'attività di supermercato e/o ipermercato comprende prevalentemente l'esercizio di commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, produzione di prodotti a base di carne, produzione di piatti pronti a base di pasta, produzione di piatti pronti a base di pesce, produzione di piatti pronti a base di carne e pollame, produzione di prodotti alimentari (prodotti di panetteria dolci e salati, comprese pizze, ottenuti dalla cottura terminale di basi surgelate); porzionatura e confezionamento formaggi per self-service; toelettatura e confezionamento prodotti ortofrutticoli per self-service; produzione di altri prodotti di gastronomia.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, sottoposta al controllo del Collegio Sindacale e di una Società di revisione.

È stato altresì istituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30/11/2018, un Organismo di Vigilanza chiamato a svolgere le funzioni dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui al D. Lgs. 231/01.

La Società è dotata della certificazione *Marine Stewardship Council* (MSC) per la pesca sostenibile.

5. IL PRESENTE MODELLO

5.1 La costituzione del modello e il suo aggiornamento

La Società si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni. La Società ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. In tale contesto, il successo a lungo termine della Società si è basato e si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente. È forte il convincimento nella Società che l'osservanza delle leggi e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d'impresa.

Ciò premesso, la Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto (il "**Modello**").

Il Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti ivi richiamati affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01.

Più specificamente, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli, ove attualmente esistenti, per la programmazione, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, dall'altro.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti nonché i Soggetti Terzi ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze, in termini di sanzioni penali ed amministrative, in caso di consumazione di tali reati.

Con l'adozione del Modello la Società si propone, infatti, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici che conformano l'attività della Società.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo – non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso – la Società ha deciso di procedere alla sua predisposizione e adozione, in quanto consapevole che tale sistema costituisca, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua Corporate Governance, e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/01 stesso.

La predisposizione e l'adozione (nonché il successivo aggiornamento) si articolano in differenti fasi, dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01, delle Linee Guida, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Al contempo, dette attività, pur se finalizzate alla predisposizione/aggiornamento del Modello (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili), hanno costituito l'occasione per sensibilizzare, ancora una volta, le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo e della conformità ai processi aziendali, finalizzati ad una prevenzione "attiva" dei reati.

Si descrivono, qui di seguito, brevemente, le fasi in cui è articolato il lavoro di individuazione delle attività sensibili, in base al quale successivamente si è dato luogo alla predisposizione/aggiornamento del Modello.

- 1) **Identificazione delle Aree e, nell'ambito di queste, delle Attività sensibili ("as-is analysis")**, attuata attraverso il previo esame della documentazione della Società (organigramma, attività svolte, processi principali, procure, certificazioni, procedure, istruzioni, modelli, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della sua struttura, mirate all'approfondimento delle Attività sensibili e del controllo sulle stesse (procedure esistenti, verificabilità e documentabilità delle scelte della Società, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità e dei poteri, documentabilità dei controlli, sistema delle deleghe e delle firme ecc.).

L'obiettivo di questa fase è stato duplice: da un lato si è proceduto all'analisi del contesto in cui la Società opera al fine di identificare in quali aree o attività si potessero realizzare i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; dall'altro, l'analisi delle Aree o Attività sensibili è stata prodromica rispetto alla successiva valutazione delle modalità in cui i reati possono, in astratto, essere perpetrati. A tale ultimo fine, si è tenuta in considerazione la storia della Società, le caratteristiche degli altri soggetti operanti nel settore e, in particolare, eventuali illeciti commessi da altri Enti nello stesso ramo di attività.

Se ne ricava una rappresentazione delle Aree e delle Attività sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare attenzione agli elementi di conformità e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

- 2) **Predisposizione della "gap analysis"**. Sulla base della situazione così individuata (controlli e procedure esistenti), in relazione ai processi sensibili e alle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/01, sono definite le azioni finalizzate all'introduzione o all'integrazione del sistema di controllo interno (processi e procedure) che migliorano i requisiti organizzativi, essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

In questa fase, il sistema dei controlli preventivi già esistenti nella Società è stato valutato alla luce della diversa tipologia dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01. Così, nel caso di reati dolosi, è stata valutata la possibilità di aggirare i controlli con comportamenti fraudolenti ed intenzionali e volti a consumare l'evento illecito; nel caso di reati colposi, invece, siccome incompatibili con l'intenzionalità dell'agente, è stata valutata la possibilità di comportamenti in violazione dei controlli, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo (di cui *infra*), pur se non accompagnati dalla volontà dell'evento.

Il processo di aggiornamento del Modello si estrinseca invece nel riesame periodico dello stesso in considerazione:

- dei mutamenti nell'organizzazione o nelle attività;
- delle modifiche normative rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, dei nuovi apporti giurisprudenziali, delle linee guida dell'associazione rappresentativa della Società (art. 6, comma 3, D.lgs. 231/2001), degli standard applicabili nonché degli apporti dottrinari in materia di responsabilità amministrativa degli enti o dei mutamenti organizzativi societari nel frattempo intervenuti;
- delle esigenze di miglioramento emerse a fronte di i) proposte da parte degli appartenenti all'organizzazione della Società (anche tramite gli appositi canali di segnalazione) o ii) rilievi formulati dall'Organismo di Vigilanza.

5.2 Finalità e struttura del Modello

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle Attività sensibili, l'espletamento delle quali potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell'interesse della Società le suddette Attività sensibili, come meglio individuate nell'Allegato alla Parte Speciale del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Società, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;
- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle Aree e Attività sensibili, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, sensibilizzare, diffondere e circolarizzare, a tutti i livelli, le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- individuare preventivamente le Aree e Attività sensibili, con riferimento alle operazioni della Società che potrebbero comportare la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del

Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;

- garantire la registrazione corretta e conforme alle procedure di tutte le operazioni della Società nell'ambito delle Aree e Attività sensibili, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”*;
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nel rispetto del principio di controllo, secondo il quale *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”*, in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi conferiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico, in senso dinamico, nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'attuazione del Modello non solo consentono alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche di migliorare, nei limiti previsti dallo stesso, la propria *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Attraverso il Modello, infatti, si consolida un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, organi sociali, consulenti a qualsiasi titolo, collaboratori e partners, che svolgano, per conto e nell'interesse della Società, Attività Sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, nonché delle norme del Codice Etico allegato al Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto all'Aree e Attività sensibili e la comminazione, da parte della Società, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il Modello si articola in una Parte Generale introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Società, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Segue poi:

- una Parte Speciale predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi, in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta dalla Società;
- l'Allegato alla Parte Speciale costituenti il documento di mappatura, predisposti per le Funzioni in cui la Società risulta articolata e nell'ambito dei quali sono state identificate le Aree e le Attività sensibili.

Sulla base delle analisi effettuate e in considerazione della natura dell'attività svolta dalla Società e dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01, la Società ha assunto la decisione di redigere, aggiornare, adottare e efficacemente attuare il presente Modello con riferimento ai seguenti reati:

- reati in danno della Pubblica Amministrazione;
- reati societari e di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati;
- reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- reati informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati in materia di violazione del diritto di autore;
- reati ambientali;
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in segni o strumenti di riconoscimento;
- reati di induzioni a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati tributari;
- reati di contrabbando;
- reati contro il patrimonio culturale.

Per una descrizione dei reati, si rinvia alla Parte Speciale. Per una descrizione delle Aree e delle Attività sensibili e dei comportamenti attesi si rinvia all'Allegato alla Parte Speciale⁶.

Per quanto riguarda invece le altre fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto e non incluse nell'elenco sopra riportato, si evidenzia che le stesse sono state valutate come non rilevanti per la Società in quanto non appare configurabile l'interesse o il vantaggio della Società rispetto alla commissione di tali fattispecie.

In ogni caso, anche rispetto a tali fattispecie di reato, si evidenzia che svolge un ruolo fondamentale di controllo e presidio il Codice Etico, parte integrante del presente Modello.

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la Parte Speciale ed il relativo Allegato, in considerazione del particolare contenuto, potranno essere oggetto, invece, di costante aggiornamento, secondo quanto previsto dal Modello.

⁶ Cfr. Allegato (a) della Parte Speciale "Aree e Attività sensibili".

5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione e aggiornamento del Modello si è tenuto conto dei presidi e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “*as-is analysis*”) esistenti e già operanti in Società, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sulle Aree e Attività sensibili, come nel seguito meglio descritti.

Il Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 5.2, si inserisce, infatti, nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance*, dalle Prassi della Società e dal sistema di controllo interno.

I principi, le regole e le procedure applicati in Società, ivi incluso il Codice Etico, non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel Modello, ma si intendono integralmente qui richiamati a tutti gli effetti, facendo essi parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso Modello intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello il Codice Etico, tutte le procedure, tutti le istruzioni e tutti i modelli, in qualsivoglia settore, funzione aziendale, area di attività esse trovino applicazione, che sono state implementate ed attuate dalla Società.

Per quanto concerne la prevenzione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, costituiscono parte integrante del Modello i Documenti di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/08) e tutte le procedure previste in materia, già adottate ed applicate in Società.

In particolare, quali strumenti diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

- a) il sistema di controllo interno e quindi le procedure, le istruzioni e i modelli aziendali attualmente esistenti, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo della gestione;
- b) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting interno;
- c) la comunicazione al personale, l’informazione e la formazione dello stesso;
- d) il sistema disciplinare di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (il “**CCNL**”) applicati ai dirigenti ed agli altri dipendenti (CCNL settore terziario, distribuzione e servizi);
- e) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- f) Il Manuale di Autocontrollo Igienico Sanitario adottato per ciascun Punto Vendita ai sensi del Reg. CE 852/04 (il “**Manuale HACCP**”);
- g) le procedure, istruzioni operative, vademecum adottate della Società;
- h) il Codice Etico della Società.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra riportato, sono:

- i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/01 ed in particolare:
 - l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di **promuovere l’attuazione efficace e corretta del Modello** anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - la messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;

- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità, la tracciabilità e la documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;
- la preminenza da conferirsi – nell'attuazione del sistema di controllo – alle Aree e Attività sensibili, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale.

5.4 Il modello di Corporate Governance della Società ed il sistema organizzativo

Come già accennato, il Modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance*, dalle Prassi della Società e dal sistema di controllo interno.

Si ribadisce che le procedure, le istruzioni, il Manuale HACCP, le *policies* e/o le Prassi della Società, che non vengono singolarmente richiamate nel presente Modello, costituiscono parte integrante ed essenziale del Modello stesso.

L'assetto del sistema organizzativo della Società viene rappresentato nell'organigramma, quale Allegato (c) della Parte Generale, e dal mansionario della Società, documenti che identificano per ciascuna funzione aziendale:

1. la dipendenza gerarchica;
2. l'eventuale dipendenza funzionale;
3. la mansione ricoperta.

È regola generale della Società che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome o per conto della Società.

Inoltre, è previsto che l'esercizio dei poteri nell'ambito del processo decisionale sia sempre svolto da posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità di determinate operazioni economiche.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA DI SUPERMERCATI TOSANO CEREAL S.R.L.

Al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l'individuazione e la costituzione, all'interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione.

La Società ritiene di particolare importanza che la scelta dell'OdV avvenga nel pieno rispetto delle indicazioni di cui al Decreto e delle linee guida delle principali associazioni di categoria. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono di seguito indicati.:

- a) **autonomia e indipendenza.** I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che

costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. L'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essergli attribuiti compiti operativi che ne possano minare l'autonomia. L'Organismo di Vigilanza deve riferire al massimo vertice operativo aziendale e non deve sottostare a vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001.

- b) **professionalità.** L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- c) **continuità d'azione.** L'OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Oltre ai requisiti sopra descritti, i membri dell'OdV garantiscono il possesso di requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.⁷;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- d) i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- e) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- f) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- g) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

⁷ Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

- h) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società nell'ambito delle Aree e Attività sensibili;
- i) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza prima di assumere l'incarico dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse.

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

6.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione dei soggetti più idonei a far parte dell'OdV, in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, i criteri di scelta seguiti nell'individuazione dei componenti dell'OdV hanno tenuto in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha scelto di dotare la Società di un Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, costituito da soggetti esterni alla realtà aziendale; i componenti sono scelti tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D. Lgs. n. 231/01, legale e fiscale e dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità, reputati in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per il periodo stabilito nella relativa determina di nomina. Essi sono rieleggibili.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o fallimento, l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dei membri dell'OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello. Nel caso in cui vi siano componenti dell'OdV che hanno un rapporto di lavoro con la Società o con una società del Gruppo, e/o, comunque, dei rapporti giuridici tra la Società e l'eventuale componente interno nominato, costituisce giusta causa di revoca la cessazione del rapporto contrattuale con la Società.

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge

o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente, il Vicepresidente, ove nominato, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente e, eventualmente, del Vicepresidente, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

- a) vigilare che i Destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l'opportunità di proporre l'adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate ad una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- verificare il rispetto delle procedure interne e l'efficacia delle procedure di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante ai termini del Decreto;
- controllare costantemente l'attività della Società al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Aree sensibili presenti in Società e delle Attività sensibili rispettivamente svolte in modo da poter determinare in quali di queste Aree, e Attività sensibili e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell'adozione di future delibere del Consiglio di Amministrazione in tal senso, identificando per

ogni strategia, attività aziendale, il rischio di commissione dei reati medesimi, determinandone, altresì, l'impatto sulla Società in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree e Attività sensibili come definite nell'Allegato alla Parte Speciale del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società e verificare la corretta attuazione;
- verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;
- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;
- predisporre quanto occorre affinché ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;
- verificare l'adeguatezza della procedura documentata predisposta dalla Società per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le Aree e nell'ambito di queste le Attività Sensibili. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni aziendali, l'OdV ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'OdV medesimo;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli altri organi societari, da Soggetti Terzi o dal personale della Società e condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che le previsioni contenute nella Parte Speciale del Modello e nell'Allegato siano adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consiglio di Amministrazione, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse;
- verificare, in caso di accertamento della violazione del Modello, l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei responsabili della violazione, come meglio descritto nel paragrafo 9;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire l'osservanza da parte del personale e/o dei Soggetti Terzi delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01;
- indicare al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni.

Per l'esercizio dei propri compiti, l'OdV è investito del potere di richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune. Nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a trattare i dati personali raccolti nell'esecuzione delle proprie attività nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e secondo le istruzioni sul trattamento dei dati personali eventualmente impartite dalla Società.

Qualora emerga che, nell'operatività, l'attuazione delle procedure sia carente, spetterà all'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione. Considerate le funzioni dell'OdV ed i contenuti professionali specifici da esso richiesti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo,

l'OdV può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici); l'OdV, inoltre, si può avvalere del supporto delle altre funzioni della Società che, di volta in volta, si rendesse necessario interpellare per un'efficace attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV deve coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

Nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni professionali non presenti all'interno della Società o dell'OdV, quest'ultimo – al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento – qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV.

I consulenti esterni alla Società dei quali, eventualmente, l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e non dovranno incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste in capo ai membri dell'OdV.

6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV ha il compito di informare gli organi societari secondo le seguenti linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Con cadenza almeno annuale l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

6.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle Attività sensibili, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Con specifico riferimento ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti, è opportuno tenere in considerazione che l'obbligo di segnalazione nei confronti dell'OdV, oltre che riflettere i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro e/o della prestazione, costituisce un'importante specificazione dei principi del Codice Etico.

I Destinatari devono informare tempestivamente l'OdV in merito ad illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile che si siano verificati e che siano rilevanti ai fini del Decreto o in merito a violazioni del Modello e/o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto meglio descritto nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi informazione ricevuta, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

A tale scopo, l'Organismo di Vigilanza definisce le informazioni da ricevere e la periodicità dei flussi

informativi.

6.4.1 Ulteriori obblighi di informazione verso l'OdV

Fermo quanto precede, i Destinatari devono obbligatoriamente trasmettere all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV

odv@supertosano.it

o a mezzo di comunicazione scritta in busta chiusa indirizzata a

SUPERMERCATI TOSANO CEREA

Società a Responsabilità Limitata

Ufficio ODV

Via Palesella, 1

37053 - Cerea (VR)

le seguenti informazioni:

- qualunque evento o mutamento, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di commissione di reati per i quali è applicato il Modello stesso;
- tutte le informative previste dal Modello in favore dell'OdV;
- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di polizia giudiziaria e/o dell'autorità giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e no, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata.

6.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione o segnalazione previste nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Le attività di verifica dell'OdV sono verbalizzate in apposito Libro dei verbali.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio, nonché il Libro sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza (Organi amministrativi e di controllo o terzi) solo previa autorizzazione dell'OdV stesso.

7. WHISTLEBLOWING

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto, introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" e modificato da ultimo dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano

violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, la Società ha implementato i canali di segnalazione interna.

I canali di segnalazione implementati, la procedura per il ricevimento delle segnalazioni e la loro gestione sono descritti nell'apposita “Procedura per la ricezione e gestione delle segnalazioni *whistleblowing*” (“**Procedura *whistleblowing***”) approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentite le rappresentanze sindacali.

La Procedura *whistleblowing* è accessibile attraverso il sito web della Società nell'apposita sezione.

Secondo quanto descritto nella citata Procedura, la Società ha implementato un canale di segnalazione interno mediante una piattaforma informatica gestita da provider terzo, che consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e orale e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

È possibile effettuare una segnalazione anche mediante richiesta di incontro diretto all'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023, tramite tale canale è prevista la possibilità di segnalare violazioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello e del Codice Etico;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che ne costituiscono attuazione, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione summenzionati.

La Società assicura il rispetto delle misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023.

In particolare, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La Società non tollera atti di ritorsione, diretti o indiretti, tentati o minacciati posti in essere in ragione della segnalazione o della divulgazione pubblica (nei limiti previsti dal D. Lgs. 24/2023) e che provoca o può provocare un danno ingiusto, alternativamente:

- al segnalante;
- alle persone che hanno assistito il segnalante nel processo di segnalazione (c.d. facilitatori);

- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che abbiano con il segnalante uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che abbiano con il segnalante un rapporto abituale e corrente.

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al segnalante e ai soggetti collegati a condizione che:

- al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 (come descritto all'interno della Procedura whistleblowing);
- la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

La Società adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si siano responsabili di azioni ritorsive.

Chiunque ritenga di essere oggetto di ritorsioni per aver effettuato una segnalazione può comunicarlo all'ANAC utilizzando il canale previsto.

Nel caso in cui venisse accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D. Lgs. 24/2023 non sono garantite e al segnalante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 24/2023, non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi della Procedura Whistleblowing e del D. Lgs. 24/2023. Al ricorrere di tali condizioni è altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

La Società assicura che le segnalazioni raccolte sono trattate a norma del GDPR e del Codice Privacy. La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

La Società assicura che le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Per quanto non espressamente descritto si rinvia alla Procedura *Whistleblowing* adottata dalla Società. La Procedura *Whistleblowing* descrive altresì i casi in cui è possibile presentare una segnalazione all'ANAC mediante il canale esterno predisposto e gestito dall'ente stesso.

La Società adotta provvedimenti disciplinari nei confronti di quanti pongano in essere condotte in violazione di quanto ivi descritto e della Procedura *Whistleblowing*, per il cui dettaglio si rinvia al paragrafo 9 del presente Modello.

8. CODICE ETICO, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO

La Società da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società aderisce ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 mediante l'adozione del Modello, del quale costituisce parte integrante il Codice Etico, che si allega al Modello stesso quale Allegato (b) della Parte Generale.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 integra un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice Etico e contribuiscono a:

- garantire un elevato standard delle professionalità interne;
- garantire il rispetto dei valori societari;
- interdire quei comportamenti in contrasto con i dettami normativi e con i valori e i principi che la Società intende promuovere;
- creare una identità aziendale che si riconosca in tali valori ed in tali principi.

Il Codice Etico, pertanto, evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle funzioni di coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella Società o nell'interesse della stessa.

L'osservanza del Codice Etico ed il rispetto dei suoi contenuti sono richiesti indistintamente a: amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori, partner commerciali, nonché a tutti coloro che sono legati da un rapporto di collaborazione e a tutti i portatori di interesse, ed in particolare con i lavoratori a cui è demandata la realizzazione di prodotti semifiniti e finiti.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nel Codice Etico e le prescrizioni di cui al Modello, dovrà essere riconosciuta prevalenza alle prescrizioni e alle policy e Prassi descritte nel Modello, laddove maggiormente restrittive.

9. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

La violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico, delle procedure adottate dalla Società, e dei loro aggiornamenti può compromettere, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i dipendenti e/o i Soggetti Terzi.

L'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede infatti che i modelli di organizzazione e gestione debbano "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

Tale sistema disciplinare si applica – nei limiti rilevanti ai fini del Decreto – nei confronti di tutti coloro che siano legati da un rapporto contrattuale di qualunque natura con la Società, e in particolar modo nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti degli eventuali organi di vigilanza o di controllo, dei dipendenti e dei collaboratori e terzi che operino per conto della Società.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare e alla adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Di conseguenza, viene qui di seguito riportata la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e dell'allegato Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta stabilite dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, delle procedure contenute nello stesso e nei suoi Allegati, del Codice Etico, e dei loro aggiornamenti possano determinare.

Le sanzioni eventualmente irrogate dovranno, comunque, sempre essere adottate nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni.

Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto opportuno individuare – alla stregua delle previsioni di cui all'art. 133 c.p. – taluni parametri che possano oggettivamente guidare l'applicazione della sanzione – nel rispetto del predetto principio di proporzionalità – in caso di violazione del Modello e/o del Codice Etico.

Nella valutazione della sanzione da applicare dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- esistenza e rilevanza – anche all'esterno – delle conseguenze negative derivanti alla Società dalla violazione del Modello e/o del Codice Etico;
- intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;
- tipologia del rapporto instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione (rapporto di collaborazione, rapporto di consulenza, rapporto organico, lavoro subordinato di tipo impiegatizio, lavoro subordinato di tipo dirigenziale, ecc.);
- mansioni lavorative e/o posizione funzionale di colui che viola il Modello;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Di conseguenza, viene qui descritta la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

9.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

9.1.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel Codice Etico, nel presente Modello e nei suoi Allegati, nelle procedure adottate dalla Società e nei loro aggiornamenti, hanno rilevanza disciplinare.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società e saranno - se del caso - irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "*Statuto dei lavoratori*").

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello, del Codice Etico e delle procedure adottate dalla Società può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione, previo esperimento della procedura fissata dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, dei provvedimenti che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

I provvedimenti disciplinari applicabili al personale dipendente in posizione non dirigenziale, in ordine crescente di gravità, consistono, a mero titolo esemplificativo e fatto salvo quanto in ogni caso previsto nel C.C.N.L. del settore terziario, distribuzione e servizi, in:

- **(i) AMMONIZIONE VERBALE, (ii) AMMONIZIONE SCRITTA, (iii) MULTA NON SUPERIORE A TRE ORE DI RETRIBUZIONE, (iv) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GIORNI DI EFFETTIVO LAVORO, (v) LICENZIAMENTO INDIVIDUALE.** In tale ultima ipotesi, vi sarà licenziamento con preavviso, nel caso in cui il lavoratore:
 - a) non si attenga alle procedure previste dal Modello, dagli allegati allo stesso e delle procedure adottate dalla Società (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'OdV, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l'effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello che verranno opportunamente comunicate;
 - b) adottati, nell'espletamento delle Attività sensibili (come definite nella Parte Speciale del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e degli allegati allo stesso, delle procedure adottate dalla Società e dei relativi aggiornamenti.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la multa, la sospensione e il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso:

- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che:
 - a) sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;
 - b) non si attenga alle procedure prescritte dal Modello e dai suoi Allegati, dalle procedure adottate dalla Società e dai relativi aggiornamenti, adottati nell'espletamento delle Attività sensibili una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

L'OdV monitorerà l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dalle Funzioni a ciò preposte in forza di poteri appositamente attribuiti, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentita la funzione aziendale competente.

La misura in concreto della sanzione, nel rispetto delle previsioni del vigente C.C.N.L., sarà determinata tenute presenti la natura e l'intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In tale comunicazione dovrà essere espressamente indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni; tale termine non potrà essere inferiore a cinque giorni lavorativi.

I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale devono essere applicati entro non oltre il 30° giorno dal ricevimento delle giustificazioni.

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in forma scritta

Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato adottato, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione.

Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il provvedimento adottato.

Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra possono essere impugnati nel rispetto della vigente normativa.

9.1.2 Dirigenti

In caso di:

- a) violazione delle norme del Modello e dei suoi Allegati, del Codice Etico, nonché delle procedure adottate dalla Società (che di volta in volta verranno implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate),
- b) adozione, nell'espletamento delle Attività sensibili (come definite nella Parte Speciale del Modello), di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati,

le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare anche alla luce del particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali e, comunque, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile.

Qualora sia applicata una sanzione disciplinare ad un dipendente munito anche di poteri, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare l'opportunità di applicare anche l'ulteriore misura consistente nella revoca della procura e/o della delega.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

9.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello, e dei loro aggiornamenti, nonché nelle procedure adottate dalla Società da parte di uno o più degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio l'Assemblea, per il tramite del Collegio Sindacale, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale,
- sospensione del compenso,
- revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare

con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale dell'azienda, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

La vigilanza da parte degli amministratori sull'attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello.

L'amministratore e/o gli amministratori, ai quali viene contestata la violazione delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico ha diritto di presentare tempestivamente le proprie difese prima che vengano presi i provvedimenti di cui sopra.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il presidente del Consiglio di Amministrazione o uno degli altri Amministratori dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

9.3 Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, o di uno o più Revisori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del codice civile. Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico i Revisori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

9.4 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi (*partners* commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, tirocinanti, stagisti, agenti, clienti e fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società) in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Codice Etico o nel Modello e nei suoi Allegati, fa sorgere in capo alla Società, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

9.5 Sanzioni in materia di *whistleblowing*

Con riferimento alle segnalazioni *whistleblowing* di cui al paragrafo 7 del presente Modello, sono previste sanzioni:

- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- per coloro che compiono atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante;
- nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- nel caso di mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero di adozione di procedure non conformi alla normativa applicabile;
- per le funzioni e organi incaricati della gestione delle segnalazioni, qualora si accerti che non abbiano svolto le attività di verifica e analisi delle stesse in conformità alle disposizioni del D.lgs. 23/2024.

10. CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE

La Società è dotata di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri autorizzatori e di firma coerenti con le responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.

La Società si avvale, in particolare nell'area della gestione finanziaria non esternalizzata, di un efficiente sistema informativo, caratterizzato da procedure automatizzate standardizzate o prassi consolidate in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale, così da poter procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di controlli che individuino la genesi, le finalità e le motivazioni dell'operazione oggetto di esame, con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica della correttezza e legittimità dell'operazione stessa.

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia la Parte Speciale, ha inoltre individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Tale sistema è in particolare rappresentato dai processi interni della Società che ne descrivono l'attività, l'organizzazione interna, le procedure ed i controlli applicati nella gestione amministrativa, avendo specifico riguardo ai flussi finanziari.

Infine, il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per la Società.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario effettuare una verifica periodica del suo reale funzionamento con le modalità che verranno stabilite dall'OdV.

Sarà, infine, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello nello svolgimento delle Attività sensibili, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei Destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

11. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, 1° comma, lettera a), D. Lgs. n. 231/01), la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze della Società ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e con l'ausilio dell'OdV, è chiamato ad integrare la Parte Generale, la Parte Speciale del Modello e gli Allegati con altre tipologie di reato che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ritenute rilevanti e di carattere sostanziale. Eventuali revisioni e modifiche di natura non sostanziale – quali le modifiche e/o gli aggiornamenti meramente formali potranno essere rimessi all'autonomia del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l'efficacia del Modello.

È, in particolare, attribuito all'OdV il compito di proporre modifiche o integrazioni al Modello consistenti, tra l'altro, nella:

- i) introduzione di nuove procedure e controlli, nonché nuovi presidi di controllo nel caso in cui le *policies* e le Prassi risultino non essere più sufficienti a presidiare le Aree e Attività sensibili;

- ii) revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nell'ambito delle Aree e Attività sensibili;
- iii) introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- iv) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
- v) aggiornamento dell'Allegato alla Parte Speciale in considerazione di nuove fattispecie di reato inserite all'interno del D. Lgs. n. 231/01 o di nuove attività di *business* che vengano intraprese dalla Società.

12. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

12.1 Diffusione del Modello all'interno della Società

La Società, in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione all'interno della Società.

A questo scopo, la Società, in stretta cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello al suo interno.

La notizia dell'adozione del Modello è resa pubblica con idonee modalità.

La Società pubblica il Modello sulla intranet aziendale e provvede ad informare i dipendenti mediante un *reminder* periodico.

12.2 Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e/o dei principi del Modello e del Codice Etico anche tra i Soggetti Terzi.

A questo scopo, la Società, in stretta cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione dei principi del Modello e del Codice Etico presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

1. fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle prescrizioni indicate nel Modello;
2. inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi in violazione dei principi del Modello o del Codice Etico che inducano la Società stessa a violare le previsioni del Modello.

12.2.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze elencate al paragrafo 6.4.2.

La segnalazione è effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, inviando una e-mail all'indirizzo dell'OdV oppure inviando una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza della Società presso la sede legale.

In alternativa, i Soggetti Terzi possono utilizzare il canale di segnalazione *whistleblowing* implementato dalla Società, ove rientrano tra i Destinatari (come individuati nella Procedura *Whistleblowing*).

La Società garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

12.3 Corsi di formazione

Per un efficace funzionamento del Modello, la formazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti è gestita dalla Società in stretta cooperazione con l'OdV.

I corsi di formazione hanno ad oggetto il Modello, il Codice Etico nonché altre tematiche che possono avere rilevanza ai fini del Decreto.

La partecipazione ai corsi di formazione è monitorata attraverso sistemi di rilevazione delle presenze.

A seconda del tipo di formazione, ai partecipanti possono essere somministrati dei test finalizzati a valutare il grado di apprendimento conseguito e ad orientare ulteriori interventi formativi.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutto il personale in servizio presso la Società. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare.

La Società, infine, garantisce un'attività formativa in caso di modifiche e/o aggiornamenti del Modello e/o delle previsioni del Decreto nell'ambito delle attività formative.

PARTE SPECIALE

PREMESSA

Alla luce dell'articolazione e delle specificità della Società, si è proceduto ad individuare, tra i reati per i quali è prevista la responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001, quelli che concretamente possono riguardare la realtà e la vita sociale; successivamente a tale analisi sono emersi alcuni profili di rischio connessi ad attività aziendali considerate sensibili.

La Parte Speciale che segue è articolata in diverse sezioni quante sono le famiglie di reato presupposto cui afferiscono fattispecie di reato per le quali è stato rilevato un rischio potenziale di configurabilità, ed in particolare riguardano le seguenti:

- A) Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 24, 25 e 25-*decies*, D.Lgs. n. 231/2001)
- B) Reati societari e corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (*art. 25 ter*, D.Lgs. n. 231/2001)
- C) Reati tributari (*art. 25 quinquiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001)
- D) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25 octies*, D.Lgs. n. 231/2001) e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (*art. 25 octies 1*, D.Lgs. n. 231/2001)
- E) Delitti contro l'industria e il commercio, reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (*art. 25 bis* e *25-bis.1*, D.Lgs. n. 231/2001)
- F) Delitti informatici e trattamento illecito di dati e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (*art. 24 bis* e *art. 25 novies*, D.Lgs. n. 231/2001)
- G) Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*art. 25 quinquies* e *art. 25 duodecies*, D.Lgs. 231/2001)
- H) Contrabbando (*art. 25 sexiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001)
- I) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (*art. 25 septies*, D.Lgs. n. 231/2001)
- J) Reati ambientali (*art. 25 undecies*, D.Lgs. n. 231/2001)
- K) Delitti contro il patrimonio culturale (*art. 25 septiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001)
- L) Delitti di criminalità organizzata (*art. 24 ter*, D.Lgs. n. 231/2001)

Al fine di una maggior efficacia dell'analisi ma anche di semplicità di lettura, di seguito si riporta una breve descrizione dei reati previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto, il cui verificarsi costituisce "presupposto" della responsabilità amministrativa della Società, ritenuti più significativi in considerazione della realtà aziendale. Ad una descrizione del precetto normativo seguono alcune considerazioni sulle possibili ipotesi di condotta delittuosa.

Per il catalogo completo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto si rinvia all'Allegato (a) alla Parte Generale.

In calce alla descrizione, in ogni sezione vengono descritti gli ambiti di commissione dei reati ed i principi di controllo e/o di comportamento distinte per Aree sensibili a cui i Destinatari si devono attenere per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO E DELITTO DI

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1.1 Obiettivi della sezione

La presente sezione della Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e di controllo che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare i responsabili delle altre funzioni aziendali e l'Organismo di Vigilanza ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio, verifica e vigilanza.

1.2 Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto.

Peculato (art. 314 c.p.)

Il peculato è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale⁸ o un incaricato di un pubblico servizio⁹ si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Sebbene si tratti di un reato proprio, che presuppone l'esistenza di alcune qualifiche soggettive in capo all'autore dell'illecito, anche persone che non rivestono qualifiche pubblicistiche possono concorrere nel reato, ed esserne pertanto ritenute responsabili, quando abbiano contribuito alla sua realizzazione, o attraverso comportamenti apprezzabili sul piano materiale (contributo alla esecuzione dell'illecito) o attraverso un contributo di natura morale (ad esempio istigando il pubblico agente, o rafforzandone l'intenzione di porre in essere il fatto criminoso). Quanto appena detto si applica anche alle successive fattispecie a tutela della P.A. che presuppongono che l'autore del reato rivesta una qualifica pubblicistica. Essendo limitati alle sole ipotesi di concorso, i profili di rischio connessi a queste fattispecie appaiono secondari rispetto a quei reati che invece possono essere commessi anche da chi non rivesta alcuna qualifica di natura pubblicistica.

⁸ La nozione di pubblico ufficiale è contenuta all'art. 357 c.p., secondo il quale «agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». Si considera «pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». A titolo di esempio, sono pubblici ufficiali gli agenti di pubblica sicurezza, i magistrati, i notai, i medici che prestino attività professionale presso una clinica convenzionata con il SSN, i parlamentari. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che «anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una struttura privatistica (nella specie, una società per azioni) possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici; con la precisazione che, in tal caso, deve essere verificato che concretamente le specifiche attività e compiti dell'agente ricadono nell'ambito dell'attività pubblicistica svolta dall'ente» (Cass. pen. sez. VI, 21/06/2021, n.33779).

⁹ La nozione di incaricato di un pubblico servizio si trova invece all'art. 358 c.p., ai sensi del quale «sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio». La norma chiarisce quindi che «per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale». A titolo di esempio, rivestono questa qualifica i farmacisti o gli infermieri. La giurisprudenza ha poi precisato che «riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società "in house providing" a totalitaria partecipazione pubblica, deputata allo svolgimento di attività di pubblico servizio corrispondente a quello affidato all'ente pubblico controllante» (cfr. Cass. pen. sez. VI, 30/06/2021, n.37076).

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nel corso dello svolgimento delle sue funzioni o del suo servizio, approfitti dell'errore altrui, al fine di trattenere o ricevere indebitamente per sé o per un terzo, una somma di denaro o un'altra cosa mobile altrui.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti, contributi, mutui agevolati o erogazioni comunque denominate da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale, e si applica in via sussidiaria, rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Concussione (art. 317 c.p.)¹⁰

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od intermediario della Società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della società).

Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Nel caso della corruzione impropria, quindi, l'attività del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio è astrattamente conforme all'interesse pubblico: ciò che si intende punire è esclusivamente il c.d. mercimonio della funzione pubblica.

La corruzione si manifesta quando le parti, essendo in posizione paritaria fra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo, diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società offra una somma di denaro a un funzionario pubblico allo scopo di velocizzare sistematicamente i procedimenti amministrativi autorizzatori di competenza dell'Ufficio a cui il pubblico ufficiale appartiene.

¹⁰ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" in vigore dal 28 novembre 2012.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. La contropartita dell'atto contrario ai doveri d'ufficio può essere sia di natura economica sia di natura diversa.

Nel caso della corruzione propria, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio accetta una retribuzione in cambio del compimento di un atto contrario ai suoi doveri (come, ad es., il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara a uno dei concorrenti, sacrificando l'interesse pubblico).

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società, nel mancato rispetto delle procedure di *recruiting* vigenti o in assenza di qualifiche richieste, offra una posizione lavorativa ad una persona segnalata da un pubblico ufficiale in cambio di un atto da parte del pubblico ufficiale contrario al suo ufficio e destinato a incidere su interessi della Società (ad es., la definizione senza rilievi di un accertamento tributario).

Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, comma 2, e 321 c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere o altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Il reato potrebbe essere integrato, a titolo di esempio, qualora un esponente apicale della Società offrisse denaro a un testimone perché questo renda dichiarazioni mendaci nell'ambito di un procedimento penale in cui sia coinvolta la Società.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)¹¹

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato; è altresì punito il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità¹². La fattispecie de qua si distingue dal reato di concussione per l'assenza di una chiara condotta coercitiva da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, poiché il destinatario resta comunque titolare di una certa "libertà" (almeno parziale) di scelta.

Ad esempio: un Dipendente, sollecitato dal funzionario di un ufficio pubblico, accetta di corrispondere una somma di denaro per ottenere un vantaggio non dovuto a favore della Società.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre altresì chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

L'ipotesi potrebbe essere integrata, ad esempio, dal comportamento di un Dipendente della Società, che

¹¹ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

¹² Il reato de qua si affianca alle misure previste per corruzione e concussione e dal novembre 2012 è entrato nel novero dei delitti contemplati dal D.lgs. 231/2001 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 13 novembre 2012) della Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

offre una somma di denaro a un funzionario di un ufficio pubblico – il quale non la accetta – allo scopo di ottenere rapidamente il rilascio di un provvedimento amministrativo dovuto, necessario per l'attività della Società.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

L'abuso d'ufficio si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La norma punisce chiunque sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

In altre parole, si ha il reato di traffico di influenze illecite qualora il soggetto agente:

non abbia un'effettiva influenza sul pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma la millanti per ottenere dal privato una utilità indebita, a fronte della falsa promessa di esercitare l'influenza in realtà inesistente; oppure

avendo una reale capacità di influenza su un soggetto pubblico – si accordi con il privato per esercitare tale influenza indebita, ricevendo in cambio il pagamento di una somma di denaro o una utilità, che non è destinata al pubblico agente ma solo al mediatore e rappresenta il prezzo della mediazione stessa; oppure

avendo una reale capacità di influenza su un soggetto pubblico – si accordi con il privato per esercitare tale influenza indebita, ricevendo in cambio il pagamento di una somma di denaro o una utilità, che è almeno in parte destinata anche al pubblico agente, ma in una situazione nella quale il mediatore non si sia ancora attivato presso il soggetto pubblico (che rimane quindi ignaro ed estraneo all'accordo illecito: in caso contrario, infatti, si verserebbe già in una ipotesi di corruzione vera e propria).

Il reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, se, nell'ambito della partecipazione ad una gara pubblica, un Dipendente o un Apicale della Società si accordasse con un soggetto, corrispondendogli una somma di denaro, affinché questo eserciti la propria influenza su coloro che, all'interno della stazione appaltante, hanno potere decisionale sulla gara.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Quanto sopra, vale anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Il reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, se, nell'ambito della partecipazione ad una gara pubblica, un Dipendente o un Apicale della Società produca dei documenti falsi al fine di dimostrare la congruità dell'offerta ed evitare l'esclusione dalla gara, trattandosi di condotta diretta a fornire alla pubblica amministrazione elementi di valutazione idonei ad incidere sul corretto svolgimento della gara.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

La norma punisce (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del

contraente da parte della pubblica amministrazione.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti dalla stipulazione di contratti di pubbliche forniture. Pertanto, la norma punisce tutte le condotte caratterizzate da modalità elusive degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico. Secondo l'orientamento interpretativo più recente, perché il reato possa sussistere occorre che l'inadempimento manifesti una certa gravità, sia cioè idoneo ad incidere sullo svolgimento del rapporto con la Pubblica Amministrazione. Diversamente da quanto previsto per il reato di truffa, invece, non occorre che la condotta abbia tratto in inganno il committente o abbia dissimulato i vizi della fornitura, essendo sufficiente la malafede del fornitore nell'adempimento.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, incluse le sovvenzioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura quando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere¹³, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

1.3 Principi di comportamento e di controllo

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25, e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

¹³ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle regole previste nel Codice Etico, nelle procedure adottate dalla Società e nella presente Parte Speciale.

1.3.1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La gestione dei rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia, nell'ipotesi in cui - ad esempio - un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a un soggetto incaricato di un pubblico servizio per compiere, ritardare o omettere un atto del proprio ufficio ovvero nell'ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato di reati in materia di erogazioni pubbliche.

La gestione degli adempimenti amministrativi volti all'ottenimento di autorizzazioni o concessioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società promettesse denaro o altra utilità a un consulente che vanta relazioni esistenti con l'ente pubblico deputato alla gestione della pratica, come prezzo della propria mediazione illecita volta a ottenere il più rapido o il più sicuro disbrigo dei necessari adempimenti amministrativi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di:

- assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto di:
 - leggi;
 - normative vigenti;
 - principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- in caso di visite ispettive, garantire che agli incontri partecipino almeno due risorse in forza presso la Società;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione attraverso la redazione e archiviazione di un *memorandum* interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare tempestivamente alla Direzione;
- comunicare, senza ritardo, al proprio superiore gerarchico e alla Direzione, nonché all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da soggetti afferenti alla Pubblica Amministrazione o da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- comunicare, senza ritardo, al proprio superiore gerarchico e alla Direzione, nonché all'Organismo di Vigilanza, qualsivoglia dazione ingiustificata da parte di soggetti afferenti alla Pubblica Amministrazione di denaro o beni di terze parti;
- comunicare, senza ritardo, al proprio superiore gerarchico e alla Direzione, nonché all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da soggetti afferenti alla Pubblica Amministrazione in violazione di norme o regolamenti che possano recare un ingiustificato vantaggio a favore della Società o un conseguente danno anche nei confronti dei terzi *competitor* o controparti, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse emerga tra soggetti afferenti alla Pubblica Amministrazione e la società o personale della società;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;

- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta, in tutto o in parte, con il supporto di soggetti terzi (ad esempio società di ingegneria, studi di architettura, periti tecnici, ecc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nell'attività sensibile "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";
- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre al Legale Rappresentante o ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo "sistema disciplinare" della Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare o ricevere promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare o effettuare a questi regali, omaggi o altre utilità;
- dare o promettere a consulenti denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- omettere informazioni dovute o presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- esporre nei predetti rapporti fatti o valutazioni financo economiche non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti o valutazioni rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

1.3.2 Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della P.A., nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale

La gestione di attività di partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della P.A., nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente l'aggiudicazione del lavoro.

In secondo luogo, gli uffici deputati alla gestione di eventuali pubbliche forniture potrebbero essere esposti al rischio di commissione del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente nell'ipotesi in cui, ad esempio, un Apicale o Sottoposto della Società offrisse denaro o altra utilità al soggetto incaricato della P.A., al fine di ottenere l'affidamento diretto di un lavoro, anziché far avviare un procedimento di gara; o, ancora, laddove offrisse denaro o altra utilità al soggetto incaricato della P.A.,

al fine di far inserire nel bando specifiche condizioni di offerta tali da ridurre la platea degli offerenti così da favorire la Società (c.d. “personalizzazione” del bando).

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell’assoluto rispetto di leggi, normative vigenti, principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- garantire che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (ad esempio: società di ingegneria, Consulenti tecnici, etc.), di garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nell’attività sensibile “Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze” ;
- garantire che le offerte siano predisposte sulla base dei prezzi di riferimento del mercato ovvero del *budget*;
- assicurare la tracciabilità, coerentemente alle procedure aziendali, dei rapporti intrattenuti con i clienti, inclusa la Pubblica Amministrazione;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e alla Direzione e, contestualmente, all’Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte (sia esse pubblica o privata), rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto commerciale;
- prima dell’inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre al legale rappresentante o ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo “sistema disciplinare” della Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nell’ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- prendere accordi con il soggetto preposto alla gara per ottenere da questo suggerimenti e consigli ai fini della determinazione del contenuto dell’offerta da presentare;
- accordarsi con altri concorrenti al fine di determinare i contenuti specifici delle rispettive offerte così da alterare il principio della libera concorrenza tra i singoli soggetti che partecipano in via autonoma alla gara;
- accordarsi con altri concorrenti al fine di presentare offerte coordinate, nei loro specifici ed effettivi contenuti, in modo da assicurare la vittoria della gara, o, quanto meno, aumentarne le relative probabilità;
- promettere denaro o altra utilità a imprese concorrenti al fine di non farle partecipare alle gare cui partecipa Società;
- far circolare false voci sulle gare indette dalla P.A. al fine di ottenere l’astensione di altri partecipanti;
- prendere accordi con il soggetto preposto alla gara al fine di ottenere indebitamente la proroga di un proprio contratto già in essere (evitando quindi la partecipazione ad una gara);

- offrire denaro o altra utilità al soggetto incaricato della P.A., al fine di ottenere l'affidamento diretto di un lavoro, anziché far avviare un procedimento di gara;
- offrire denaro o altra utilità al soggetto incaricato della P.A., al fine di far inserire nel bando specifiche condizioni di offerta tali da ridurre la platea degli offerenti così da favorire la Società (c.d. "personalizzazione" del bando);
- offrire o promettere denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) alla controparte pubblica (o a soggetto a questa gradito o vicino) al fine di agevolare la Società nell'aggiudicazione del contratto;
- indurre in errore la controparte pubblica attraverso la presentazione di documentazione falsa o alterata, al fine di ottenere indebitamente l'aggiudicazione di un contratto (false dichiarazioni in merito a requisiti specifici; omissione di informazioni ostative; false dichiarazioni in merito al possesso di autorizzazioni o licenze, ecc.);
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini;
- impedire o turbare lo svolgimento delle gare pubbliche ovvero le procedure di affidamento diretto mediante violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara pubblica;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio finalizzate allo scambio di regali, omaggi o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione.

1.3.3 Selezione, assunzione o impiego di personale e gestione del personale

L'attività di selezione e gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione qualora la Società assuma una nuova risorsa, indicata o comunque "vicina" ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del funzionario pubblico.

Ai Destinatari coinvolti nella gestione delle assunzioni e del sistema premiante è fatto **obbligo** di:

- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Società;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica ed attitudinale;
- richiedere, al momento della selezione iniziale, la compilazione di un modulo di dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- con riferimento all'assunzione di cittadini di paesi terzi:
 - verificare che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - verificare che, in caso di permesso di soggiorno scaduto, sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);

- monitorare che non sussistano segnalazioni o flussi informativi dai quali emerga che i dipendenti non godano di un'adeguata retribuzione o di un idoneo alloggio o condividano lo stesso con un numero non consono di persone in relazione alla struttura dell'abitazione;
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi almeno un mese prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;
- consegnare, ai neoassunti, il Modello e Codice Etico che devono essere letti, compresi e formalmente accettati da ciascuno;
- curare che siano assicurate all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, come previsto dal Codice Etico;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo "sistema disciplinare" della Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici, quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società e non rispetti il principio della meritocrazia.

Con riferimento all'attività di **gestione delle note spese**, che potrebbe presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale della Società riconosca rimborsi spese non dovuti o per importi superiori, al fine di costituire fondi da utilizzare a fini corruttivi, è fatto **obbligo** di:

- verificare che le spese sostenute dai dipendenti:
 - trovino adeguata giustificazione alla luce delle mansioni svolte;
 - siano inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
 - rientrino nei limiti di spesa stabiliti.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di effettuare rimborsi spese che:

- non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scontrino fiscale, ricevuta o fattura) e non siano state autorizzate sulla base di tali giustificativi;
- non siano esposte in nota.

1.3.4 Gestione delle donazioni, omaggi e sponsorizzazioni

La gestione di donazioni, omaggi e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai

delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto Apicale della Società conceda omaggi o liberalità di valore significativo a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione al fine di compiere azioni corruttive o, ancora, il caso in cui la Società sponsorizzi eventi organizzati da soggetti terzi a valori non congrui, al fine di dotare questi ultimi di provviste da utilizzare a fini corruttivi.

La gestione di donazioni, omaggi e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto Apicale o sottoposto della Società offrisse omaggi o sponsorizzasse eventi di un consulente che vanta relazioni esistenti con un ente pubblico deputato alla gestione di una pratica della Società, come prezzo della propria mediazione illecita.

Ai Destinatari coinvolti nella gestione di donazioni, omaggi e sponsorizzazioni è fatto obbligo di osservare le modalità esposte nella presente sezione, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate all'interno del Codice Etico.

Nei casi in cui sia prassi effettuare regali nel contesto in cui i Destinatari si trovino ad operare, il proponente deve comportarsi secondo quanto previsto dal Codice Etico. Occorre altresì dare comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

Ai Destinatari coinvolti nella gestione donazioni, omaggi e sponsorizzazioni è fatto **obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e normative vigenti, delle prassi ed osservare le eventuali regole e/o consuetudini interne per la gestione delle attività di donazioni, omaggi e sponsorizzazioni;
- assicurare che l'autorizzazione alla donazione, omaggi o sponsorizzazione sia rilasciata da soggetto dotato dei necessari poteri;
- conservare e archiviare tutta la documentazione originata nelle singole fasi di operatività;
- con riferimento alle sponsorizzazioni, assicurare che la sponsorizzazione sia disciplinata da apposito contratto;
- effettuare verifiche preventive su controparti e beneficiari;
- con riferimento alle sponsorizzazioni, assicurare la verifica circa l'avvenuta prestazione nonché la relativa corrispondenza con quanto previsto nel contratto;
- applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo "sistema disciplinare" della Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

È fatto **divieto** di:

- promettere o effettuare donazioni e omaggi a pubblici funzionari italiani o stranieri, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- offrire o promettere donazioni e omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ed eccedenti le normali pratiche di cortesia;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica a persone particolarmente vicine alla Pubblica Amministrazione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- offrire o promettere ai funzionari pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazione gratuita che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Società, o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad

assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;

- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni al fine di assicurare alla Società vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni connessi con la conclusione di una transazione diretta o indiretta di *business*.

1.3.5 Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze

La gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, qualora un soggetto Apicale o Sottoposto della Società stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con i predetti soggetti, al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori la Società deve verificare l'esistenza o proporre l'introduzione nei contratti di clausole che specificchino:

- che l'impresa interessata abbia un proprio Modello Organizzativo o dichiarare di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Modello, del Codice Etico e delle prassi adottate dalla Società;
- che l'impresa interessata dichiarare, ove possibile, di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Società deve darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una e-mail riepilogativa delle ragioni di controparte. L'eventuale rifiuto di accogliere il Modello della Società non comporterà automaticamente l'impossibilità di operare con un fornitore ma implicherà un più elevato grado di attenzione nello svolgimento del relativo rapporto contrattuale e, più in generale, di tutti i rapporti con tale fornitore.

Ai Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate, è **fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e normative vigenti, delle prassi ed osservare le eventuali regole e/o consuetudini interne per la selezione e la gestione dei fornitori;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori attraverso, ad esempio, la richiesta di brochure informative, visura, *rating* alle compagnie assicurative del credito, certificazioni, bilanci di esercizio e ogni altra informazione utile circa altri committenti e simili;
- procedere alla selezione di nuovi fornitori attraverso – ove possibile – il confronto di almeno tre offerte;
- garantire la tracciabilità dell'*iter* di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- l'amministrazione, prima di procedere al pagamento delle fatture, deve richiedere a chi ha

negoziato la fornitura del bene e/o il servizio di verificare la corrispondenza con quanto pattuito;

- verificare la rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto effettivamente ordinato, per quanto possibile;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti direttamente dalla Società o da altri soggetti espressamente delegati, siano compiuti nell'ambito dei poteri conferiti;
- applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo "sistema disciplinare" della Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti, oltre i limiti sanciti dall'art. 49 D.lgs. 231/2007, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diverso da quello previsto dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di consulenti, partner commerciali e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

1.3.6 Gestione del contenzioso

L'attività di gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio legati, ad esempio, al reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) nell'ipotesi in cui un Soggetto Apicale o Sottoposto della Società promettesse denaro o altra utilità ad un giudice al fine di favorire la Società nel processo pur in assenza dei presupposti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi, al Codice Etico, in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre giudici o membri di collegi arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi, al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

La gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio inerenti al reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui un Dipendente imputato o indagato in un procedimento penale venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Società stessa.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è fatto obbligo di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti ai relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso Consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

1.3.7 Gestione degli adempimenti doganali

Si rinvia alla sezione dedicata ai reati di contrabbando, trattandosi di attività strumentale ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

1.3.8 Gestione dei flussi finanziari

Si rinvia alla sezione dedicata ai Reati Tributarî, trattandosi di attività strumentale ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

2 REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

2.1 Obiettivi della sezione

La presente sezione della Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e di controllo che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare i responsabili delle altre funzioni aziendali e l'Organismo di Vigilanza ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio, verifica e vigilanza.

2.2 Fattispecie di reato rilevanti

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Le false comunicazioni sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i Destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto), consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali. La condotta tipica sanzionata è l'occultamento, ma il legislatore individua altresì una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque altra forma di realizzazione fraudolenta.

La norma prevede un illecito amministrativo al primo comma e, al secondo comma, un delitto configurato come reato di danno, nell'eventualità che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci.

Operativamente, la condotta degli amministratori – che si possono avvalere di propri diretti collaboratori – si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte, ad esempio, della Società di Revisione in tema di applicazione alla società di una specifica normativa, mediante l'occultamento, accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato sopra riportato, analogamente a quello disciplinato al successivo art. 2627 c.c., è di natura dolosa, ha la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sociale e si realizza nel momento in cui gli amministratori, pur in mancanza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate, restituiscono, anche per equivalente, ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale, ovvero liberano gli stessi soci dell'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Sia nell'ipotesi di restituzione, che nella diversa eventualità di liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, tali condotte possono manifestarsi in modo palese, ad esempio, attraverso la restituzione del bene oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo o mediante il rilascio di dichiarazioni con cui i soci vengono liberati dall'obbligo di eseguire i versamenti, ovvero in modo simulato, attraverso condotte che potrebbero integrare anche altre fattispecie di reato: ad esempio mediante la distribuzione di utili fittizi.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o

fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Va rilevato, in merito al reato di corruzione tra privati, che la fattispecie che rileva ai fini del Decreto è solamente quella prevista al terzo comma dell'art. 2635 c.c..

In altre parole, si ritiene sussistere una responsabilità ai sensi del Decreto solo nel caso in cui una persona appartenente all'ente attivamente dia, offra o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, dirigenti, sindaci, liquidatori di un altro ente. Viene, cioè, sanzionato solo il comportamento del "corruttore" e non quello del "corrotto".

Un elemento da considerare ai fini della configurazione del reato è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli "obblighi inerenti al proprio ufficio". Questa circostanza sembra confermare che la ratio incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

Le condotte astrattamente riconducibili alla fattispecie di reato in esame possono essere le più svariate e possono comprendere l'ipotesi in cui, a seguito della dazione di denaro, si favorisca l'aggiudicazione di un appalto privato in favore di un ente piuttosto che di un altro, oppure si favorisca la stipulazione di un contratto di consulenza con un professionista con il quale, in mancanza di dazione di denaro, non si sarebbe instaurato un rapporto commerciale.

La fattispecie potrebbe realizzarsi, ad esempio, se un Dipendente della Società offrisse denaro o un'altra utilità non dovuta a un funzionario di banca per ottenere linee di credito in favore della società, in violazione delle procedure interne della banca.

Va rilevato, infine, che la fattispecie in esame ricorre anche nelle ipotesi in cui la dazione, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità avvenga "per interposta persona", ossia tramite un intermediario (agente, consulente, ecc.).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

La norma punisce chi offre o promette (o chi sollecita l'offerta o la promessa) denaro o altra utilità, nei casi in cui l'offerta o la promessa (o la sollecitazione) non siano accettate dall'altra parte. In tali casi, la pena è ridotta di un terzo.

Si tratta di un ulteriore aumento della risposta legislativa alla gravità del reato di corruzione in quanto si intende punire anche l'offerta/sollecitazione che non venga accettata e non si concluda con l'accordo corruttivo.

Come per l'art. 2635, anche in questo caso è prevista l'ipotesi che i medesimi soggetti "sollecitino" per sé o per altri, anche per interposta persona, la promessa o la dazione di denaro/utilità e che la sollecitazione non venga accettata. Si tratta di un arretramento del momento consumativo rispetto alla

conclusione dell'accordo corruttivo.

Come per la corruzione tra privati, anche nel caso dell'istigazione alla corruzione tra privati assumere rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/01 la sola fattispecie di cui al primo comma e, quindi, la sola condotta del corruttore.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente".

2.3 Principi di comportamento e di controllo

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle regole previste nel Codice Etico, nelle procedure adottate dalla Società e nella presente Parte Speciale.

2.3.1 Tenuta delle scritture contabili e predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati societari nel caso in cui gli amministratori della Società, a mero titolo esemplificativo:

- alterino i dati contabili presenti sul sistema informatico;
- espongano in bilancio poste inesistenti o di valore difforme da quello reale.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati è **fatto obbligo** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre

annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;

- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto dai soggetti all'interno della Società, nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- improntare i rapporti con le autorità di vigilanza e le autorità fiscali alla massima trasparenza, collaborazione e disponibilità, nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle autorità di vigilanza e di quelle fiscali, nonché la predisposizione della relativa documentazione, nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella Parte Speciale;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle autorità di vigilanza e delle autorità fiscali, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa in maniera tempestiva e con le modalità ritenute più idonee;
- assicurare che la documentazione da inviare alle autorità di vigilanza ed alle autorità fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veritiero e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti, nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle autorità di vigilanza ed alle autorità fiscali, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

2.3.2 Gestione delle attività assembleari e delle operazioni straordinarie

La gestione delle attività assembleari potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di influenza illecita sull'assemblea, nel caso in cui la maggioranza in assemblea dovesse in qualsiasi modo essere raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti.

Le operazioni sul capitale potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai reati di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili o riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e formazione fittizia del capitale qualora gli Amministratori, i Sindaci o i Soci compiano operazioni illecite che vanno a intaccare il patrimonio della Società.

I soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali,

garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, si assicura:

- regolare convocazione dell'assemblea;
- deposito di ogni altro documento idoneo all'assunzione delle delibere da parte dei soci;
- regolare esercizio del diritto di voto.

Con riferimento alle operazioni straordinarie, i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti presidi di controllo:

- in caso di operazioni societarie straordinarie, la funzione Amministrazione e Finanza provvede al preventivo coinvolgimento di consulenti esterni muniti di idonea professionalità, al fine di determinare il quadro normativo applicabile e il trattamento fiscale ed evidenziare eventuali rischi fiscali collegati, assicurandosi che l'operazione societaria non comporti rischi di contestazioni di elusione e di evasione fiscale, che non renda difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o di accertamento e che non violi la normativa applicabile in ambito di formazione o aumento del capitale sociale;
- la predisposizione e diffusione di ogni comunicazione istituzionale è svolta con correttezza e con la massima trasparenza e professionalità. È in particolare assicurata l'accuratezza e la veridicità di ogni informazione diffusa al pubblico in generale;
- tutte le operazioni societarie straordinarie, al fine di preservare i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori, sono svolte in conformità alle procedure di autorizzazione dell'acquisto di azioni o quote proprie e/o della società controllante e di disciplina delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria.
- tutti i soggetti coinvolti dispongono di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.
- È assicurato il rispetto dei diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni.

Nell'ambito dei comportamenti è fatto **divieto** di:

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Socio e del Collegio Sindacale;
- porre in essere operazioni simulate o illecite sulle azioni della Società o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue attività;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale;

- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

2.3.3 Gestione dei rapporti con la Società di Revisione e il Collegio Sindacale

La gestione dei rapporti con la Società di Revisione e il Collegio Sindacale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di impedito controllo, nel caso in cui siano impedito o anche solo ostacolate, nell'interesse della Società (ad esempio, attraverso l'occultamento anche parziale di documenti o informazioni riguardo la propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria), le attività di accertamento e verifica attribuite a detti Organi societari.

I Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti presidi di controllo:

- il progetto di bilancio viene tempestivamente sottoposto alla verifica del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione contabile, al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione e valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
- le attività aziendali relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, con particolare riferimento alle verifiche sulla gestione della contabilità generale e alla predisposizione del progetto di bilancio civilistico e consolidato, sono svolte nel rispetto di quanto disciplinato dalle procedure aziendali applicabili e del sistema di deleghe e procure adottato e formalizzato;
- tutti i documenti rilevanti inerenti alla gestione sociale sono tempestivamente messi a disposizione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione contabile, al fine di consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- tutti i documenti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debbano esprimere parere vengono messi a disposizione di questi ultimi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale vengono documentate e conservate a cura della Società;
- la corrispondenza con il Collegio Sindacale viene adeguatamente formalizzata e tracciata.

È fatto obbligo di:

- mantenere, nei confronti dei predetti soggetti, un comportamento corretto, integro e collaborativo, che consenta agli stessi l'espletamento della loro attività di controllo;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- mantenere traccia della documentazione richiesta dagli organi di controllo e di quella consegnata;
- comunicare, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità emerse nell'espletamento delle predette attività, quali, ad esempio, comportamenti non uniformati a quanto previsto dal Codice Etico e da quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di ostacolare le attività di controllo dei Sindaci e dei Revisori:

- occultando la documentazione necessaria allo svolgimento delle previste attività di controllo

da parte di Soci, Sindaci e revisori;

- fornendo documentazione contenente informazioni non chiare, non accurate o incomplete;
- tenendo comportamenti che ostacolino l'esecuzione delle attività di controllo da parte di Sindaci e revisori.

2.3.4 Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto Apicale o Sottoposto della Società corrompesse il responsabile dell'ufficio vendite di una società fornitrice al fine di ottenere la fornitura di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

Si rinvia ai principi di comportamento e di controllo descritte nella sezione dedicata ai Reati contro la Pubblica Amministrazione.

3. REATI TRIBUTARI

3.1 Obiettivi della sezione

La presente sezione ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente sezione ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3.2 Fattispecie di reato rilevanti

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e co. 2-*bis* del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, avvalendosi di fatture o altri documenti per fatture inesistenti e al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, la sanzione è applicata in misura ridotta.

A titolo di esempio, il reato potrebbe risultare integrato qualora la Società indichi nella dichiarazione annuale dei redditi taluni costi per iniziative di marketing "gonfiati" dal fornitore, che ne ha retrocesso una parte a un esponente aziendale e, come tali, documentati da false fatture.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per un corretto inquadramento, si segnala che la legge qualifica come "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" le operazioni apparenti, diverse da quelle che si concretizzano in fatti di elusione fiscale (cioè nel ricorso a fatti, atti e contratti che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, hanno il solo scopo di realizzare un vantaggio fiscale indebito quale effetto dell'operazione), poste in essere senza la volontà di realizzarle effettivamente, ovvero che sono riferite a soggetti fittiziamente interposti.

La legge, poi, offre alcuni riferimenti per la definizione dei "mezzi fraudolenti": in positivo, si tratta di condotte artificiose attive o omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà; in negativo, non sono rappresentati dalla semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o dalla sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. In breve, la semplice sotto-fatturazione (il c.d. nero) non ricade nell'ipotesi in esame.

Anche in questo caso, il reato è punito soltanto a titolo doloso.

A titolo di esempio, il reato si potrebbe configurare qualora la Società indichi nella dichiarazione annuale dei redditi un ammontare dei ricavi per le vendite in misura inferiore al reale, predisponendo, per ostacolare l'accertamento, documentazione falsa relativa all'ammontare delle vendite effettuate.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

La condotta penalmente rilevante è quella relativa all'emissione o al rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con la finalità di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono "le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi" (cfr. art. 1, D. Lgs. 74/2000).

Il reato si consuma nel momento dell'emissione della fattura, non essendo necessario che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)

La norma punisce la condotta attiva di occultamento o distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, con l'obiettivo di rendere impossibile la verifica dell'amministrazione tributaria.

Il reato si consuma, per la condotta di distruzione, nel momento della soppressione della documentazione e, per la condotta di occultamento, nel momento dell'ispezione da parte dell'autorità competente.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)

La norma punisce due condotte:

- l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, con la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- l'indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Il reato si consuma nel momento in cui venga posto in essere qualunque atto che possa mettere in pericolo la riscossione della somma dovuta da parte dell'Erario.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

Il delitto di dichiarazione infedele punisce chi evidenzia nelle dichiarazioni tributarie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti". Il reato si considera commesso nel caso di presentazione di una dichiarazione relativa a dette imposte ideologicamente falsa, perché rappresenta una situazione economico-patrimoniale difforme dal vero, in virtù dell'utilizzo di dati falsi, in modo da indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Per elementi attivi si intendono:

- i redditi fondiari;
- i redditi da capitale;
- i redditi diversi da plusvalenza;
- i redditi di impresa, costituiti dai ricavi, dalle plusvalenze patrimoniali, dalle sopravvenienze attive, dai dividendi, dagli interessi e dai proventi immobiliari;
- i redditi di lavoro autonomo, costituiti dai ricavi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Gli elementi passivi rilevanti, invece, sono esclusivamente quelli inesistenti, come sopra definiti.

Il reato non si configura nel caso di non corretta classificazione, di valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, di violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, di non inerenza e di non deducibilità di elementi passivi reali.

Si precisa che il delitto di dichiarazione infedele costituisce reato-presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti solo se risulta commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Pertanto, non rilevano ai fini della responsabilità degli enti eventuali violazioni che, pur penalmente

rilevanti per le persone fisiche, non superino le specifiche soglie di punibilità fissate per gli illeciti amministrativi.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

Il reato punisce chi:

- al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte;
- non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta.

Il reato si consuma nel momento della mancata presentazione della dichiarazione.

Si precisa che il delitto di omessa dichiarazione costituisce reato-presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti solo se risulta commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Pertanto, non rilevano ai fini della responsabilità degli enti eventuali violazioni che, pur penalmente rilevanti per le persone fisiche, non superino le specifiche soglie di punibilità fissate per gli illeciti amministrativi.

Indebita compensazione (art. 10-*quater*, D. Lgs. n. 74/2000)

Il Reato si realizza quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti ovvero inesistenti per un importo annuo superiore ad euro cinquantamila. Tra i crediti relativi alle imposte oggetto di interesse ai fini della presente fattispecie, rientrano quelli espressamente previsti dalla norma suindicata quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

3.3 Principi di comportamento e di controllo

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle regole previste nel Codice Etico, nelle procedure adottate dalla Società e nella presente Parte Speciale.

3.3.1 Gestione degli adempimenti fiscali

La gestione degli adempimenti fiscali potrebbe presentare dei profili di rischio in relazione ai reati tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società ometta di presentare le dichiarazioni fiscali.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è **fatto obbligo** di:

- garantire il costante aggiornamento delle tematiche fiscali che riguardano la Società e valutare il loro impatto sulla stessa, individuando le aree della struttura aziendale maggiormente interessate da eventuali novità normative, giuridiche e di prassi, in modo tale da sensibilizzare il loro operato ed eventualmente modificare le procedure adottate dalle stesse al fine di garantire un maggiore rispetto ed una maggiore aderenza tra la norma fiscale e l'operatività aziendale;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo con le autorità fiscali, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle dichiarazioni contabili e fiscali, anche avvalendosi di consulenti esterni di comprovata competenza e professionalità, al fine di garantire il corretto e puntuale versamento delle imposte dovute;
- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste in materia fiscale;
- garantire la veridicità e completezza dei dati esposti in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale;
- garantire la corretta tenuta e archiviazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse e delle relative ricevute di avvenuta trasmissione;
- garantire la corretta tenuta e archiviazione delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di garantire una corretta ricostruzione dei redditi e del volume d'affari;
- ottemperare, nel rispetto delle scadenze previste, agli adempimenti fiscali e tributari, nonché ai provvedimenti di riscossione emanati dalle autorità competenti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

In ogni caso è **fatto divieto** di:

- porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, ossia con fornitore inesistente o fittizio (cartiera) o privo di struttura aziendale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- porre in essere operazioni oggettivamente inesistenti, ossia quando l'operazione (bene o servizio acquistato) non è mai stata posta in essere nella realtà (inesistenza oggettiva) oppure è stata posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) oppure quando è fatturata ad un prezzo maggiore rispetto a quello dei beni/servizi acquistati (sovrapproduzione quantitativa) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, al fine di evadere le imposte indicate;
- effettuare operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti transazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire al cliente di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte;
- porre in essere transazioni finalizzate a rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o a seguito di accertamento al fine di sottrarsi in tutto o in parte ad una procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relative;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
- occultare o distruggere le scritture contabili obbligatorie o gli altri documenti fiscalmente

rilevanti, anche attraverso l'accesso agli strumenti di archiviazione informatica dei medesimi, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione del reddito imponibile all'Amministrazione finanziaria;

- indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte indicate;
- omettere di presentare, essendovi obbligato, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e dichiarazioni dei sostituti d'imposta;
- utilizzare in compensazione crediti non spettanti oppure inesistenti;
- prevedere all'interno della Società meccanismi premiali collegati a possibili risparmi di imposta.

3.3.2 Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze

La gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati tributari nel caso in cui fosse possibile registrare in contabilità, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è **fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico, delle procedure adottate della Società attinenti l'area specifica di competenza, delle leggi e delle normative vigenti ed osservare le eventuali regole e/o consuetudini interne per la selezione e la gestione dei fornitori;
- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- verificare periodicamente l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e consulenti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti direttamente dalla Funzione Acquisti Indiretti o dagli Uffici Commerciali, o da altri soggetti espressamente delegati, siano compiuti nell'ambito dei poteri conferiti;
- verificare la rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto effettivamente ordinato, per quanto possibile.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o non giustificati da un rapporto contrattuale nel senso sopra chiarito;
- effettuare pagamenti e inserire in dichiarazione documenti contabili che non trovino adeguata giustificazione o che si riferiscano ad attività, acquisti o prestazioni non effettivamente svolte o esistenti;
- effettuare prestazioni in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi

vigenti in ambito locale;

- fare uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti poiché mai avvenute o con indicazione di importi superiori rispetto al reale valore (c.d. sovrapproduzione);
- fare uso di fatture per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile.

Con particolare riferimento all'attività sensibile di **gestione degli appalti**, potrebbero venire in rilievo dei rischi di natura tributaria nel caso in cui vengano stipulati dei contratti di appalto e servizi "fittizi" in luogo di contratti di somministrazione di manodopera, al quale si riferiscono fatture oggettivamente false, poiché non rispondenti al reale rapporto instaurato tra le parti.

A tal proposito, la Società **vieta** l'impiego di contratti di appalto "simulati" e assicura che:

- prima della stipula del contratto, vengano valutate le effettive esigenze della Società;
- venga verificata l'attendibilità commerciale e professionale dell'Appaltatore;
- il contenuto contrattuale rispecchi l'effettivo rapporto instaurato tra le parti;
- il rapporto contrattuale sia esaminato e validato dalle competenti funzioni aziendali.

3.3.3 Gestione dei flussi finanziari

La gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale della Società registri fatture o effettui pagamenti non dovuti o per importi superiori, al fine di realizzare per sé o per un terzo un vantaggio fiscale.

Nella gestione dei flussi finanziari la Società deve prevedere:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita autorizzazione;
- che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo (valori bollati ecc.);
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutti le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- che la documentazione sia archiviata presso le funzioni coinvolte nel processo.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è **fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico, della normativa vigente e delle procedure adottate dalla Società;
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, anche mediante l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore.

- verificare che qualsivoglia fattura registrata (di acquisto o di vendita) abbia adeguata giustificazione alla luce di un rapporto contrattuale (da intendersi quale corrispondenza della fattura con un contratto, un ordine, un DDT) effettivamente esistente, secondo le procedure e istruzioni operative adottate dalla società;
- verificare che il soggetto che ha emesso la fattura passiva sia effettivamente esistente ed operante;
- verificare periodicamente le attività poste in essere dalla società, a fronte di insoluti di pagamento;

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di effettuare pagamenti che:

- non trovino adeguata giustificazione in relazione quanto sopra indicato;
- non siano stati autorizzati sulla base di tali giustificativi;
- non rientrino nelle previsioni delle procedure e delle prassi consolidate attuate dalla Società attinenti l'area specifica di competenza.

Con riferimento alla gestione del ciclo attivo, la Società ha adottato la Procedura "Ciclo attivo – corrispettivi", a cui si rinvia.

3.3.4 Gestione del magazzino e della logistica

La gestione del magazzino e della logistica potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, vengano alterate le rimanenze di magazzino al fine di aumentare i costi da esporre in dichiarazione.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è **fatto obbligo** di:

- effettuare periodicamente un'attività di inventario di modo che si possa procedere ad eventuali verifiche e rettifiche contabili;
- verificare l'eventuale sussistenza di registrazioni errate o incomplete nel sistema contabile;
- assicurare che siano rispettate le procedure interne stabilite dalla società per la gestione delle unità di carico e per le attività di logistica e magazzinaggio, ed effettuare delle verifiche a campione con cadenza regolare;
- assicurare la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita mediante registrazione sui sistemi gestionali implementati dalla Società;
- assicurare il rispetto delle direttive aziendali con riferimento allo smaltimento dei prodotti scaduti o viziati;
- verificare la rispondenza tra DDT e materiale consegnato dal fornitore;
- verificare la corrispondenza tra DDT e fattura emessa dal fornitore.

3.3.5 Gestione delle donazioni, omaggi e sponsorizzazioni

La gestione di eventi, omaggi e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto Apicale della Società inserisca in contabilità, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o le imposte indirette, documenti attinenti a sponsorizzazioni non effettuate in tutto o in parte o fatture per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile (c.d. operazioni soggettivamente inesistenti).

Ai Destinatari coinvolti nella gestione di donazioni, omaggi e sponsorizzazioni è **fatto obbligo** di osservare le modalità esposte nella presente Parte Speciale, le previsioni di legge esistenti in materia

nonché le norme comportamentali richiamate all'interno del Codice Etico. Ai Destinatari coinvolti nella gestione di sponsorizzazioni è **fatto divieto** di:

- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni senza la relativa documentazione accompagnatoria che ponga in evidenza le finalità di immagine perseguite relativamente agli eventi che verranno effettuati;
- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni che non siano rivolte a far conoscere o far ricordare la società presso i clienti o i potenziali clienti e che non siano formalizzate in contratti o atti scritti al fine di permettere le successive attività di controllo da parte delle funzioni societarie ed aziendali a ciò deputate;
- effettuare pagamenti che non siano giustificati da attività di sponsorizzazione effettivamente e concretamente effettuate.

Per gli ulteriori principi di comportamento e controllo nella gestione delle donazioni, omaggi e sponsorizzazioni si rinvia a quanto previsto nelle sezioni che precedono.

3.3.6 Gestione dei rapporti infragruppo

La gestione dei rapporti infragruppo potrebbe presentare dei profili di rischio in relazione ai reati tributari nel caso, per esempio, di operazioni inesistenti (es. cessione di beni o prestazioni di servizi) realizzate fra la Società e la sua controllata, caratterizzate dalla stipula fittizia di contratti infragruppo e dall'esistenza di compensazioni di operazioni attive e passive, da cui risulti altresì una sproporzione fra prestazioni eseguite e importi fatturati.

In tale ambito, è **fatto obbligo** di prestare/ricevere prestazioni infragruppo per casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei sistemi di controllo e di autorizzazione a un adeguato livello gerarchico nonché ad un prezzo idoneo.

3.3.7 Gestione del patrimonio aziendale

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei cespiti aziendali è fatto obbligo di ottemperare pedissequamente a quanto previsto dalle prassi diffuse e dalle policy aziendali in vigore.

In particolare, per quanto attiene alle attività di alienazione/rottamazione dei cespiti aziendali è **fatto obbligo** di:

- predisporre documentazione attestante la matricola del cespite, il motivo della cessione, il valore netto contabile e quello di realizzo, oltre al costo storico e condividerla con la Direzione al fine di ottenere l'autorizzazione;
- emettere regolare documento di trasporto con specifica indicazione della causale;
- emettere regolare fattura di vendita;
- in caso di vendita di attrezzature, impianti, macchine che possono essere riutilizzate – corredare il bene da alienare con le attestazioni di conformità alle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni vigenti;
- in caso di vendita/rottamazione di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, ecc. – rimuovere dati e, in ogni caso provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali;
- in caso di rottamazione, affidare il cespite a terzi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione;

- inviare tutta la documentazione predisposta alla Funzione Amministrazione e Finanza per le verifiche necessarie nonché per la corretta gestione contabile e fiscale della fattispecie.

4. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO NONCHÉ DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

4.1 Obiettivi della sezione

La presente sezione della Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* e 25-*octies.1* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente sezione ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4.2 Fattispecie di reato rilevanti

4.2.1 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, iniziata con la consumazione del reato principale, nonché di evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per "acquisto" deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine "ricevere" sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per "occultamento" deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto¹⁴.

È evidente che, data la sua struttura, il reato di ricettazione può essere realizzato in molte attività aziendali e a più livelli organizzativi.

Con il D. Lgs. 195/2021, che attua la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, è stata introdotta la punibilità non solo della fattispecie delittuosa, ma anche dell'ipotesi contravvenzionale, potendo, di fatto, sanzionare anche le condotte colpose.

Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre

¹⁴ La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni ecc.

Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La previsione risponde ad una duplice finalità: impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito e fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non trovi un legittimo impiego.

Per la realizzazione della fattispecie occorre che, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure citate, siano impiegati capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta punibile è descritta con il verbo "impiegare", che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'aver una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

In particolare, i settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono tradizionalmente quello commerciale e quello amministrativo finanziario.

Autoriciclaggio (Art.648-ter.1 c.p.)

Oggetto delle condotte vietate dalla norma sono "il denaro, i beni e le altre utilità". Con il D. Lgs. 195/2021, che attua la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, è stata introdotta la punibilità non solo della fattispecie delittuosa, ma anche dell'ipotesi contravvenzionale, potendo, di fatto, sanzionare anche le condotte colpose.

La norma dettaglia le condotte penalmente rilevanti. Il dettato normativo fa riferimento ai concetti di "impiegare, sostituire e trasferire". In linea generale, il concetto di "impiego" allude a qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza dal reato nel circuito economico; il concetto di "sostituzione" e "trasferimento" sottintendono ulteriori modalità attraverso le quali il reo ostacola l'identificazione della provenienza illecita dei beni. In sostanza, la condotta punita dalla norma si può concretizzare in qualsiasi modalità idonea a generare l'impossibilità o anche soltanto un ritardo nell'identificazione della provenienza illecita del bene.

Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevanti sono quei comportamenti che comportino un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità dello stesso o che diano, altresì, luogo ad un'utilizzazione non più personale.

Va precisato che i beni provenienti dall'attività illecita, al fine di realizzare il reato di auto-riciclaggio, devono essere tassativamente conferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Un esempio di realizzazione del reato si potrebbe avere laddove, tramite l'utilizzo di fondi illeciti, la Società acquistasse immobili (magazzini, ecc.) destinati all'esercizio della propria attività di *business*.

4.2.2 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La norma prevede tre autonome e diverse forme di abuso:

l'utilizzo indebito, cioè senza esserne titolare, di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di trarne profitto per sé o per altri; con riguardo a tale fattispecie si sottolinea che (i) il loro materiale possesso non costituisce un presupposto necessario per l'integrazione del reato, essendo sufficiente che il soggetto agente, attraverso l'immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui di cui non ha la materiale disponibilità, effettui delle transazioni non autorizzate dal titolare; (ii) l'utilizzo della carta è indebito quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità d'impiego stabilite dall'emittente o dall'ente erogatore;

la falsificazione o l'alterazione di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento diverso dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Ad esempio, la fattispecie potrebbe astrattamente realizzarsi se un dipendente della Società utilizzasse indebitamente (quindi senza esservi autorizzato), non essendone titolare, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti) per compiere un acquisto nell'interesse o a favore della Società.

Occorre inoltre rilevare che tale reato non si configura nel caso in cui un dipendente utilizza una carta di credito aziendale per effettuare spese personali, diverse da quelle consentitegli, posto che, in tal caso, il soggetto agente è titolare della stessa in considerazione del possesso della stessa e del relativo PIN, e ne può disporre senza alcuna ingerenza da parte dell'intestatario, a prescindere dal dato formale che la tessera fosse intestata ad una società (Cass. II, n. 7910/2017).

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2, c.p.)

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

Una specifica modalità di frode informatica è anche quella denominata *phishing*, che consiste in un fenomeno di ingegneria sociale volto al furto d'identità che trae origine dall'invio casuale di messaggi di posta elettronica (e-mail) che riproducono la grafica e i loghi ufficiali di siti aziendali o istituzionali come quelli postali o bancari, ad un elevato numero di destinatari (tecnica denominata *spamming*).

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora un dipendente della Società esperto di informatica e di valute virtuali, al fine di far ottenere alla Società un risparmio di spesa, commetta una frode informatica ai danni di una terza parte della Società destinataria di un pagamento online, producendo un trasferimento di denaro o valuta virtuale che poi provvede a ritrasferire a Supermercati Tosano a titolo di donazione.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

La norma si apre con una c.d. clausola di sussidiarietà, ovvero il reato si applica solo ove il fatto posto in essere dal soggetto agente non integri una fattispecie di reato più grave.

L'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altra utilità, può essere realizzata in qualsiasi forma al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero per agevolare la commissione di delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza illecita (cfr. artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.). La norma, inoltre, punisce chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Il termine "attribuzione" ha un significato ampio; pertanto, hanno rilevanza non solo le forme di accordo tradizionali, ma anche qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di dominio in capo ad un determinato soggetto, lasciando, però, immutato il potere di colui che effettua l'attribuzione. Pertanto, il soggetto che riceve la titolarità di denaro, beni o altre utilità, di imprese, quote societarie, azioni ovvero cariche sociali, funge solo da "schermo" fittizio, privo di alcun potere reale su tali beni che rimane, invece, in capo a colui che avrebbe fittiziamente ceduto tale potere.

Inoltre, i termini "titolarità" e "disponibilità" impongono di includere nella previsione normativa non solo le situazioni del proprietario o del possessore, ma anche quelle nelle quali il soggetto venga comunque a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; dall'altro lato, poi, obbligano di considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia attribuzione, consentendo al soggetto incriminato di mantenere il proprio rapporto con il bene.

Per la configurazione del reato è necessaria anche l'intenzione dell'autore di raggiungere un determinato scopo, ovvero quella di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di beni di provenienza illecita o le disposizioni in materia di documentazione antimafia.

4.3 Principi di comportamento e di controllo

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-*octies* e 25-*octies*.1 del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle regole previste nel Codice Etico, nelle procedure adottate dalla Società e nella presente Parte Speciale.

4.3.1 Utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'Utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di strumenti di pagamento diversi dai contanti nel caso in cui un dipendente della Società utilizzasse indebitamente (quindi senza esservi autorizzato), non essendone titolare, carte di credito o di pagamento per compiere un acquisto nell'interesse o a favore della Società.

Ai Destinatari coinvolti nell'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti è fatto obbligo di osservare le modalità esposte nella presente Parte Speciale, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate all'interno del Codice Etico ed in particolare di assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore.

4.3.2 Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze

La gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze potrebbe presentare profili di rischio in relazione

ai delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nel caso in cui un soggetto apicale della Società acquisti beni di provenienza illecita.

L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio per la configurazione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, si selezionassero fornitori dediti all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto consentendo così alla Società di costituire provviste di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Per quanto concerne i principi di comportamento e controllo si rinvia a quanto già previsto nelle sezioni precedenti.

4.3.3 Gestione dei flussi finanziari

La gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto Apicale o sottoposto della Società ricevesse somme di denaro provenienti da delitto.

Per quanto concerne i principi di comportamento e controllo si rinvia a quanto già previsto nelle sezioni precedenti.

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

5.1 Obiettivi della sezione

La presente sezione della Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

5.2 Fattispecie di reato rilevanti

5.2.1 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

La norma punisce:

- chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

- chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La norma punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3) e 4) del detto articolo.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Vi incorre chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La norma punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Tale reato potrebbe realizzarsi laddove la Società riceva in buona fede delle monete falsificate dalla clientela e le reimmetta in circolo (ad es., dando il "resto" alla clientela in cassa).

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo ed alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Vi incorre chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie di reato previste nell'art. 473 c.p. è individuato nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato.

Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotto identici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno non distinguendo beni provenienti da fonti diverse.

Si osserva che, in taluni casi, la giurisprudenza ha ritenuto integrato l'illecito in esame a prescindere dall'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato. Così, è stata condannata la mera commercializzazione di effigi del marchio, indipendentemente dal fatto della loro impressione sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato previsto dall'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e precedentemente analizzata.

La falsificazione dei segni distintivi è, infatti, caratterizzata dal seguente iter: (i) il momento

dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi prevista dall'art. 473 c.p.) e (ii) il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi prevista dall'art. 474 c.p.).

Solo chi non sia concorso nella realizzazione delle ipotesi delittuose previste dall'art. 473 c.p. può vedersi punito, ai sensi dell'art. 474 c.p., per aver messo in contatto con il pubblico la merce falsamente contrassegnata.

5.2.2 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La norma punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, se il fatto non costituisce un più grave reato. Per integrare il reato non è necessario che i mezzi fraudolenti o la violenza (intesa come danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione della cosa) provochino l'effettivo impedimento o turbamento dell'esercizio dell'industria o commercio, ma è sufficiente che essi siano astrattamente idonei a porli in pericolo. Occorre, tuttavia, la prova che detto impedimento o turbamento fosse il fine ultimo cui effettivamente mirava la condotta fraudolenta o violenta posta in essere dell'agente.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora la Società inserisca nel codice sorgente del proprio sito internet, attraverso cui pubblicizza i propri prodotti, parole chiave direttamente riferibili all'impresa o al prodotto di un concorrente, in modo da sfruttarne la notorietà commerciale per rendere maggiormente visibile il proprio sito e i propri prodotti sui motori di ricerca

Va, infine, sottolineato che l'art. 513 c.p. disciplina una figura delittuosa residuale rispetto agli altri delitti previsti nel capo dedicati ai reati contro l'industria ed il commercio in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà, che rende tale disposizione applicabile solo laddove non ricorrano gli estremi di reati più gravi.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il reato viene posto in essere quando chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Per "minaccia" e "violenza" devono intendersi le tipiche forme di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

Non è necessario che la concorrenza venga effettivamente compromessa, essendo sufficiente che l'agente attui una condotta violenta o minacciosa – nei confronti del proprio concorrente diretto, dei suoi clienti o di terzi - idonea a porre in pericolo la concorrenza.

Va rilevato che il delitto in esame è spesso contestato in ogni caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisi l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora la Società, con minacce o violenze continuative – consistenti nel sistematico storno di personale – tenti di costringere o addirittura costringa un concorrente a uscire dal mercato.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Il nocumento all'industria nazionale, in termini di danno all'immagine, deve essere direttamente causato dalla condotta di messa in vendita o in circolazione dei prodotti contraffatti da parte del soggetto agente. La commissione del reato può comportare l'applicazione alla società responsabile ex D.lgs. 231/2001 non solo di sanzioni pecuniarie ma anche di sanzioni interdittive.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, quantità o qualità, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

La fattispecie si differenzia dalla truffa in quanto non è necessario che il cliente venga indotto in errore con artifici o raggiri, essendo invece sufficiente la mera consegna di un bene diverso da quello originariamente pattuito. Inoltre, il reato non offende solo il patrimonio del cliente che compra il bene, bensì anche la reputazione e il nome commerciale del produttore del bene originariamente pattuito (se diverso dal venditore). Come conseguenza del fatto che il reato offende una molteplicità di sfere patrimoniali, non rileva ai fini della sua effettiva commissione il fatto che il bene mobile consegnato al compratore abbia, in realtà, un valore economico pari o superiore rispetto a quello del diverso bene mobile originariamente pattuito. Non è altresì rilevante, ai fini dell'attenuazione della responsabilità dell'agente, l'eventuale tenue entità del danno patrimoniale arrecato.

Per integrare il reato è indispensabile: (i) l'effettiva diversità del bene consegnato sotto il profilo della essenza (ovvero dell'omogeneità di specie), qualità, quantità, origine (luogo geografico di produzione) o provenienza (da un determinato produttore), e (ii) l'enunciazione nel contratto (eventualmente anche orale) e/o nel messaggio pubblicitario delle caratteristiche poi rivelatesi assenti nel bene effettivamente compravenduto. Il reato è aggravato se il bene compravenduto è un oggetto "prezioso". Infine, non è necessario che il bene sia stato offerto al pubblico o sia stato venduto a una molteplicità di clienti, essendo sufficiente a integrare il reato anche una singola trattativa privata.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora la Società metta in vendita presso i propri Punti Vendita un prodotto (alimentare e non) aventi caratteristiche diverse (ad es., provenienza geografica, qualità) da quelle rappresentate al cliente stesso in una presentazione commerciale o nell'etichetta. Non rileva, ai fini della commissione del reato o della sua gravità, l'eventuale circostanza che le difformità non influiscano o influiscano in modo marginale sul valore economico effettivo del prodotto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Con la norma in esame il legislatore ha inteso tutelare la correttezza e buona fede negli scambi commerciali, l'esercizio leale del commercio allo scopo di garantire la genuinità delle sostanze alimentari.

Va precisato che per la configurazione del presente reato è sufficiente che la sostanza possa considerarsi come non genuina, mentre non appare necessario che la stessa sia anche nociva per la salute.

Sono punite due condotte tra loro alternative: il "porre in vendita" ovvero il "mettere altrimenti in commercio" sostanze come genuine quando in realtà non lo sono. Risulta pertanto necessario che il venditore presenti la sostanza come genuina, in quanto la sola "non genuinità" non rappresenta di per sé elemento sufficiente ai fini dell'integrazione della fattispecie delittuosa.

Si chiarisce che la messa in commercio va intesa come qualsiasi forma di messa in contatto del prodotto con il pubblico, anche nell'ipotesi in cui ciò avvenga a titolo gratuito.

La sostanza oggetto della norma è invece qualsiasi materia, sia essa solida o liquida o gassosa, destinata all'alimentazione.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, la Società mette in vendita o altrimenti in commercio, qualificandole come genuine, sostanze alimentari ottenute dalla commistione con altre sostanze estranee, comportando l'alterazione dei principi nutritivi ed organolettici e delle caratteristiche materiali e fisicochimiche.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La norma prevede due condotte alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere

altrimenti in circolazione” prodotti con attitudine ingannatoria.

La prima condotta consiste nell’offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico.

La condotta di “messa in circolazione” differisce infatti dalla condotta di “messa in vendita” per la sua più ampia estensione. Essa deve riferirsi a qualsivoglia attività finalizzata a fare uscire la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, includendo, quindi, condotte come l’immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell’uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Anche la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare il delitto in esame.

Di rilevante importanza per l’integrazione degli estremi del delitto è l’attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini, il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l’acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora la Società metta in vendita prodotti provenienti dall’estero con la dicitura “*Made in Italy*”.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma punisce chi, potendo conoscere dell’esistenza di un titolo di proprietà industriale (ovverosia un titolo acquisibile mediante brevettazione, a titolo esemplificativo, di un’invenzione o di un modello, o registrazione, ad es., di un marchio o disegno), fabbrica, adopera industrialmente, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita (al dettaglio) o mette in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando il titolo di proprietà industriale esistente o in violazione dello stesso, salva l’applicazione degli articoli 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello stato e commercio di prodotti falsi).

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora la Società produca / metta in vendita prodotti con marchio o segni distintivi simili ma non identici a quello di un famoso concorrente.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La fattispecie descritta è un’ipotesi speciale del reato di cui all’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci). In particolare, la specialità della fattispecie *ex art. 517-quater c.p.* sta nell’oggetto materiale, costituito unicamente da prodotti agroalimentari con denominazione qualificata e tutelata. Ciò implica che tali prodotti siano accompagnati da denominazioni di vendita riconosciute formalmente da leggi interne, convenzioni internazionali o regolamenti comunitari.

Il secondo comma equipara poi alla condotta descritta sopra anche l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la vendita o l’immissione in commercio dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte al fine di trarne un ingiusto profitto.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, la Società metta in vendita prodotti fornendo, consapevolmente, dichiarazioni false in relazione ad indicazioni geografiche o denominazioni d’origine di prodotti agroalimentari.

5.3 Principi di comportamento e di controllo

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle regole previste nel Codice Etico, nelle procedure adottate dalla Società e nella presente Parte Speciale.

5.3.1 Promozione e vendita di prodotti food e no-food

L'attività di promozione e vendita di prodotti food e no-food, a marchio fornitore e a marchio Tosano, ivi inclusa tutta la preliminare attività di ideazione e realizzazione dei prodotti a marchio Tosano nonché la gestione del processo produttivo e degli adempimenti relativi alla sicurezza e all'igiene dei prodotti alimentari, potrebbe presentare profili di rischio con riferimento ai reati contro l'industria e il commercio laddove la Società – ad esempio - metta in vendita presso i propri Punti Vendita un prodotto avente caratteristiche diverse (ad es., provenienza geografica, qualità) da quelle rappresentate al cliente.

La Società considera valore primario il rispetto della tracciabilità del prodotto, la sua qualità nonché l'assoluta trasparenza nei confronti del consumatore.

A tal fine, la Società ha adottato – nel rispetto delle norme di legge – il Manuale di Autocontrollo Igienico Sanitario (H.A.C.C.P.) per ciascun Punto Vendita. Nel Manuale di Autocontrollo sono individuati tutti i processi a rischio connessi alla gestione, trattamento, preparazione e vendita di prodotti alimentari realizzati nei singoli Punti Vendita della Società, indicando per ogni attività a rischio i soggetti responsabili di ciascun delle fasi del ciclo produttivo, i pericoli, le misure preventive e correttive, le modalità di monitoraggio e la relativa frequenza.

La Società ha individuato la funzione Qualità quale deputata al mantenimento del Piano di Controllo aziendale H.A.C.C.P., nonché della verifica e approvazione etichette a marchio proprio.

La Società, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di produzione, vendita e promozione di prodotti food e no-food, pone particolare attenzione al fatto che:

- l'origine e la provenienza dei prodotti e delle sostanze alimentari siano sempre tracciate e indicate correttamente;
- i fornitori delle materie prime siano sottoposti a un preventivo processo di selezione, volto a valutare il possesso dei necessari requisiti tecnici e qualitativi;
- l'impresa interessata abbia un proprio Modello Organizzativo o dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Modello, Codice Etico e delle prassi adottate dalla Società;
- nel caso di non conformità dei prodotti alimentari siano immediatamente avvisati il fornitore e, ove necessario, le autorità competenti, per consentire il richiamo dei prodotti dal mercato;
- durante la fase di immagazzinamento, conservazione e trasporto siano sempre rispettate le scadenze primarie e secondarie dei prodotti alimentari, come indicate dal fornitore, nonché le regole di conservazione degli stessi previste dal Manuale di Autocontrollo adottato dalla Società;
- ciascun processo produttivo sia svolto nel rispetto delle regole e delle istruzioni previste dal Manuale di Autocontrollo con riferimento al tracciamento dei prodotti, alla gestione delle scadenze e alla conservazione dei prodotti, allo scopo di prevenire i pericoli in materia di igiene e sicurezza alimentare e di assicurare la salute del consumatore, individuando preliminarmente

le fasi critiche di ciascun processo e garantendo l'attuazione di idonee procedure di sicurezza;

- l'origine e la provenienza dei prodotti sia indicata correttamente;
- che l'origine e la provenienza dei prodotti e delle sostanze alimentari e le loro caratteristiche corrispondano puntualmente a quanto dichiarato nelle etichette e nelle schede tecniche dei prodotti;
- che siano indicati i prodotti impiegati per la produzione di prodotti alimentari sottoposti a congelamento;
- che sia effettuata una corretta indicazione alla clientela in merito alla presenza di allergeni negli alimenti;
- che non sia fatto uso improprio o fuorviante di diciture quali "made in Italy", "prodotto biologico" né di sigle quali "DOP" e "IGP" e "STG";
- il trasporto dei prodotti sia organizzato affinché essi non si alterino/depauverino e non perdano le proprie caratteristiche tipiche;
- il processo decisionale con il quale vengono stabiliti i contenuti delle ricette nonché delle etichette e delle altre informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti alimentari sia svolto nel rispetto dei principi della segregazione dei ruoli e del doppio controllo, prevedendo un *iter* autorizzativo che non possa prescindere dalla finale verifica e autorizzazione della Direzione o di soggetti da questa appositamente delegati;

A tutti i Destinatari coinvolti nell'attività, è **fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Manuale H.A.C.C.P., del Codice Etico e delle leggi e normative vigenti;
- assicurare che tutti i fornitori di materie prime (c.d. acquisti "diretti") nonché "indiretti" (ad es., fornitori di packaging per alimenti) siano selezionati nel rispetto dell'attività "acquisto di beni, servizi e consulenze" e delle procedure e istruzioni operative aziendali; prevedere specifiche clausole contrattuali con fornitori di materie prime a tutela della qualità del prodotto fornito;
- assicurare la massima correttezza e chiarezza nella rappresentazione ai clienti delle caratteristiche dei prodotti e garantire che il prodotto rispetti le caratteristiche descritte nell'etichetta;
- fornire un'informazione chiara, completa e trasparente al consumatore (sia nel Punto Vendita che nell'E-Shop);
- effettuare periodici controlli di qualità sul prodotto in tutte le fasi in cui è trattato, dall'ingresso in magazzino all'esposizione in Punto Vendita;
- assicurare il rispetto della normativa e delle disposizioni individuate dalla Società (ad es., con riferimento al mantenimento della temperatura di refrigerazione) in tutte le fasi di trattamento del prodotto (ivi inclusa quella di immagazzinamento e trasporto);
- garantire la tracciabilità in tutte le fasi del ciclo produttivo;
- garantire la tracciabilità di tutti i singoli lotti di alimenti utilizzati nella produzione;
- prevedere specifiche procedure di ritiro e richiamo dei prodotti da attuarsi in caso di anomalie riscontrate o segnalate;
- nel caso di attività di lavorazione / confezionamento svolte da fornitori terzi:
 - assicurare che tutti i terzisti siano sottoposti ad un processo di qualifica preliminare;
 - prevedere specifiche clausole contrattuali a tutela della qualità del servizio fornito;

- effettuare controlli periodici sulla qualità del prodotto;
- effettuare audit periodici presso i fornitori al fine di verificare l'effettivo rispetto degli standard di produzione richiesti.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- acquistare materie prime che non rispettino gli standard qualitativi previsti;
- introdurre nello Stato o detenere per la vendita prodotti con segni distintivi, indicazioni o denominazioni contraffatte;
- immettere sul mercato prodotti che non rispettino le normative vigenti o le caratteristiche dichiarate oltre i limiti consentiti dalla normativa;
- effettuare una descrizione di un prodotto (ivi compresa la sua composizione) non esattamente corrispondente a quella reale;
- indicare una provenienza del prodotto non esattamente corrispondente al luogo di produzione in violazione della normativa rilevante;
- introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere;
- omettere la segnalazione di anomalie riscontrate nel ciclo produttivo o nel prodotto finito;
- consegnare ai clienti un prodotto difforme dalle indicazioni riportate nell'etichetta e tali da indurre in inganno il cliente sulle caratteristiche, qualità o quantità del prodotto acquistato;

In generale, è assolutamente **vietato** ai Destinatari:

- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di controllo della qualità dei prodotti compravenduti;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa;
- compiere atti di concorrenza sleale;
- tenere comportamenti non conformi alle procedure adottate dalla Società.

È fatto, altresì, **divieto** di:

- usare nomi o segni distintivi nell'ambito della commercializzazione dei prodotti che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi appartenenti o legittimamente usati da altre società;
- utilizzare brevetti, modelli o disegni industriali altrui senza avere previamente ottenuto la relativa licenza;
- imitare servilmente i prodotti di un concorrente;

6. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

6.1 Obiettivi della sezione

La presente sezione della Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme

comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

6.2 Fattispecie di reato rilevanti

6.2.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La norma punisce la falsità di un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

L'art. 491-*bis* c.p. (così come l'art. 640-*quinqüies* c.p.) prevede una fattispecie di reato che si realizza attraverso l'utilizzo di un sistema informatico.

La norma effettua un rinvio alle ipotesi di falsità previste dal Capo III, del Titolo VII, del Libro II del codice penale.

A titolo meramente esemplificativo, assumono rilevanza le seguenti condotte:

- la formazione di atti falsi o l'alterazione di atti veri;
- la contraffazione o l'alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative;
- la simulazione di copie di atti pubblici o il rilascio di copie di atti in forma legale quando l'originale di tali atti è inesistente;
- la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Si osserva che a seguito della ridefinizione dell'art. 491 *bis* c.p., la tutela del documento informatico è ora ristretta a quello pubblico avente finalità probatoria.

Per una definizione completa di ciò che è documento informatico rilevante per il sistema penale, si rinvia al D. Lgs. 82/2005 (Codice della amministrazione digitale) che agli artt. 20 e ss. dettaglia gli effetti giuridici e la rilevanza probatoria del documento informatico formato nel rispetto delle regole tecniche che ne garantisce autore e genuinità di contenuto.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

La norma incrimina l'accesso abusivo ad una rete informatica. Le principali situazioni previste dalla norma sono sostanzialmente di due tipologie:

- la prima tipologia di accesso abusivo è rivolta verso un sistema che è interconnesso ad una rete (ad esempio, internet) per cui non si possiede alcun tipo di autorizzazione;
- la seconda tipologia di accesso abusivo è quello effettuato ai danni di un sistema del quale si dispone delle credenziali, ma per una funzione differente da quella in cui avviene l'accesso (ad esempio, prelevare dati da una cartella per cui non si ha autorizzazione all'interno di un determinato server). Tale ipotesi di illecito si configura normalmente all'interno di una struttura di rete aziendale.

La condotta si concretizza in qualsiasi tipo di interferenza, resa possibile dallo sviluppo tecnico, nel

programma o nella memoria di apparati informatici o telematici “non aperti”, ma garantiti da una chiave di ingresso o altro mezzo di protezione, contro la volontà del titolare dello *ius excludendi*.

Con la norma in esame il legislatore ha, infatti, inteso tutelare solo i sistemi protetti da misure di sicurezza, finalizzate a salvaguardare la riservatezza dei dati inseriti nel sistema.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema.

Il reato si realizza anche quando ad una introduzione nel sistema inizialmente consentita fa seguito una permanenza non autorizzata, che si realizza quando il reo vi si mantiene “contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, detenere, diffondere, importare, riprodurre, produrre, comunicare, consegnare ovvero mettere in altro modo a disposizione di altri, installare apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

La norma punisce chiunque al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

6.2.2 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies c.p.)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, L. n. 633/1941)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"¹⁵, indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della L. 633/1941, secondo cui "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di

¹⁵ Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i *file* scaricati anche durante la fase di *download*.

espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"¹⁶;

- dell'art. 2575 c.c., per il quale “*Formano oggetto del diritto di autore¹⁷ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*”.

Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, L. n. 633/1941)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter, L. n. 633/1941)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere

¹⁶ L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che “*In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*”.

¹⁷ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che “*L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione*” e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa¹⁸;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

¹⁸ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. *a-bis*), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Violazione nei confronti della SIAE (art. 171-septies, L. n. 633/1941)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso incondizionato (art. 171-octies, L. n. 633/1941)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171-ter, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-octies è più grave di quella comminata dall'art. 171-ter (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-ter e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-octies;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-ter fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-octies si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

6.3 Principi di comportamento e di controllo

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle regole previste nel Codice Etico, nelle procedure adottate dalla Società e nella presente Parte Speciale.

6.3.1 Gestione della sicurezza informatica e utilizzo degli asset aziendali nonché la gestione del

sito internet della Società

Nell'ambito dello svolgimento delle normali attività societarie potrebbero in ipotesi configurarsi i reati informatici innanzi indicati e, più in particolare, quelli inerenti l'acquisto di programmi informatici, software o hardware, l'utilizzo degli strumenti aziendali informatici messi a disposizione dalla Società, nonché la progettazione, gestione, manutenzione dell'e-shop della Società.

La rete informatica è gestita dall'Ufficio ICT della Società, che definisce tutte le politiche in materia di sicurezza informatica, attribuendo altresì gli accessi al sistema.

Per presidiare tali rischi:

- i server applicativi centralizzati sono ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- l'accesso ai suddetti locali è riservato al personale autorizzato;
- per l'attivazione di ogni nuova utenza è necessaria una richiesta formale;
- i diritti associati ad ogni tipo di utenza, nonché le restrizioni, sono personalizzati sulla base della risorsa a cui si riferiscono;
- periodicamente, la Funzione ICT effettua dei controlli sulle utenze non più utilizzate;
- il sistema informativo è protetto da *firewall* e da *software* antivirus/antispam, periodicamente aggiornati;
- la funzione ICT gestisce il file server con le funzioni di *backup*; la frequenza degli stessi varia a seconda dei file e delle informazioni (generalmente giornalieri, mensili ed annuali).

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali è **fatto obbligo** di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare le password secondo la periodicità richiesta;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei file quali le password e la conversione dei documenti in formato non modificabile.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;

- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione e l'alterazione del suo funzionamento, totale o parziale (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili, in tutto o in parte, sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili, in tutto o in parte, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla Funzione ICT;

L'Ufficio ICT:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali ed a tutti coloro che si occupano o si sono occupati dell'operazione sensibile;
- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nello svolgimento delle Attività Sensibili nell'area di sua competenza;
- garantisce il flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore. In tal senso, è fatto **divieto** ai Destinatari di:

- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure e le prassi aziendali in materia di diritto d'autore;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- compiere qualsiasi azione che abbia per oggetto o per effetto quello di riprodurre in qualsiasi forma, modificare, deformare, usurpare, detenere, mettere in commercio o distribuire a qualsiasi titolo opere dell'ingegno, elaborazioni elettroniche, invenzioni industriali e, in generale, qualsiasi opera o bene materiale e/o immateriale che sia tutelato dalla normativa in tema di diritto d'autore o di proprietà intellettuale o industriale;
- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione, al fine di trarne profitto, beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere, tramite reti telematiche, un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al

pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

Oltre alle regole suindicate, la Società:

- prevede che per l'eventuale utilizzo a fini promozionali di opere dell'ingegno altrui siano sempre stati previamente ottenuti dal titolare i necessari diritti di sfruttamento;
- adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i Soggetti Apicali e Sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- effettua periodicamente un censimento di tutti i software in uso per lo svolgimento delle attività aziendali, verificando anche i termini d'uso delle relative licenze;
- effettua controlli periodici sui software installati nei PC aziendali al fine di individuare eventuali installazioni di programmi non autorizzati, prevenendo anche l'eliminazione forzata di eventuali contenuti non autorizzati.

7. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

7.1 Obiettivi della sezione

La presente sezione di Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*quinqüies* E 25-*duodecies* (punita dall'art. 22, comma 12-*bis* del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) del D.lgs. 231/2001 nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente sezione di Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

7.2 Fattispecie di reato rilevanti

7.2.1 Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* del Decreto)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)¹⁹

Vi incorre chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

¹⁹ La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Gli indici dello sfruttamento sono:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

7.2.2 Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) la pena è aumentata.

La pena è altresì aumentata se i fatti di cui al primo capoverso:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi sopra esposti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 22 comma 12-bis)

Il reato si configura allorché il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

7.3 Principi di comportamento e di controllo

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 25-*duodecies* ed all'art. 25-*quinquies* (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.

L'attività di gestione delle assunzioni del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività di gestione delle assunzioni del personale potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Società corrispondesse ai propri lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violasse ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è **fatto obbligo** di:

- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali (cd. DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;

- verificare che i candidati cittadini di paesi terzi:
 - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di paesi terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi almeno 4 mesi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;
- rispettare le condizioni del CCNL di riferimento in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie nonché retribuzione minima.

Inoltre, la Società deve richiedere alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione:

- copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno dei lavoratori cittadini di stati terzi impiegati;
- in caso di permesso di soggiorno scaduto, copia della ricevuta postale attestante la presentazione della richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa;
- in caso di impiego di manodopera reclutata presso agenzie di lavoro, copia delle evidenze inerenti alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

7.3.1 Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società, nell'ambito di contratti di appalto, si rivolgesse a Fornitori che impiegano lavoratori cittadini di paesi terzi privi del permesso di soggiorno.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia per ulteriori principi di comportamento e di controllo descritti nelle sezioni precedenti.

7.3.2 Selezione e gestione del personale

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

All'Ufficio Risorse Umane è **fatto obbligo** di:

- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione.

Con riferimento all'assunzione di cittadini di paesi terzi:

- verificare che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
- verificare che, in caso di permesso di soggiorno scaduto, sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa;
- monitorare che non sussistano segnalazioni o flussi informativi dai quali emerga che i dipendenti non godano di un'adeguata retribuzione;
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;
- consegnare, ai neoassunti, il Codice Etico che deve essere letto, compreso e formalmente accettato da ciascuno.

8. DELITTI DI CONTRABBANDO

8.1 Obiettivi della sezione

La presente sezione della Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-bis, 25-bis.1 e 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

8.2 Fattispecie di reato rilevanti

L'art. 25-sexiesdecies rubricato "Contrabbando" è stato introdotto dall'art. 4, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 75/2020, che ha integrato il novero dei reati in relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ("Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale", cd. "TULD").

Si riporta, nel seguito, la disposizione di cui all'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/01:

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

Con riferimento ai reati di contrabbando, con il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il Governo, esercitando la delega contenuta nella L. 28 aprile 2014, n. 67 in tema di depenalizzazione di talune condotte criminose, aveva disposto la depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie di contrabbando punite con la sola

sanzione pecuniaria (artt. 282, 291, 292 e 294 del TULD), trasformandole in illecito amministrativo. Non erano invece stati interessati dalla depenalizzazione i delitti di contrabbando puniti anche con la reclusione, tra cui (ad es.) il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis*), di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*) – questi ultimi non configurabili nell'attività della Società – e il contrabbando aggravato (art. 295, co. 2).

Sul punto, tuttavia, il D.lgs. n. 75/2020 è intervenuto con una nuova norma che, integrando l'art. 1, co. 4 del citato D.lgs. n. 8/2016, ha escluso dal perimetro di tale depenalizzazione i reati in materia di contrabbando previsti dal TULD quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10.000 Euro. Infine, tra i reati previsti dal TULD rientrano le fattispecie di contrabbando ex art. 282 ss. qualora accompagnate da una delle circostanze di cui all'art. 295, nonché la recidiva del contrabbando ex art. 296.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 del D.P.R. 43/1973)

Sono aggravanti (rispetto alle ipotesi di illecito sotto riportate):

- l'adopereare mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato;
- quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del D.P.R. 43/1973)

La norma, in particolare, punisce chiunque:

- introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 (le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti);
- scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 (ipotesi di esonero);
- porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando (quando, cioè, il detentore delle merci non riesce a dimostrarne la legittima provenienza).

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 del D.P.R. 43/1973)

Il Reato si consuma laddove un soggetto, nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 del medesimo D.P.R. 43/1973, costituisca depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisca in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni (art. 287 del D.P.R. 43/1973)

Il Reato si configura allorché chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 del D.P.R. 43/1973)

La fattispecie in esame punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

8.3 Principi di comportamento e di controllo

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle regole previste nel Codice Etico, nelle procedure aziendali e, nella presente sezione di Parte Speciale. Qualora vi sia un conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

È inoltre fatto espresso divieto di indicare dati non completi o non veritieri nella documentazione relativa al trasporto di merci fornita alle dogane.

8.3.1 Gestione degli adempimenti doganali

La gestione degli adempimenti doganali potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di contrabbando nell'ipotesi in cui si procedesse ad attività di importazioni o di esportazioni secondo modalità illecite. Ad esempio, potrebbe accadere che i Destinatari coinvolti nella gestione degli adempimenti doganali dolosamente sottraggano i prodotti della Società destinati all'esportazione al pagamento dei diritti di confine, dichiarando quantità inferiori di beni.

Ai Destinatari coinvolti nella gestione degli adempimenti doganali è fatto obbligo di osservare le modalità esposte nella presente sezione di Parte Speciale, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate all'interno del Codice Etico ed in particolare di:

- verificare il corretto possesso delle autorizzazioni/certificazioni per svolgere l'attività (in particolare in capo allo spedizioniere doganale);
- assicurare che la selezione degli spedizionieri doganali avvenga nel rispetto di quanto descritto nell'attività di "gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";
- verificare che siano rispettate le formalità documentali di carattere doganale sia in ordine al valore dei dazi doganali che delle accise che dell'IVA sulle importazioni;
- verificare gli adempimenti connessi all'origine preferenziale (o non) delle merci o sul cd. "made in";
- verificare l'effettiva corrispondenza della consistenza delle merci oggetto di importazione e/o esportazione rispetto alla documentazione comprovante sia in termini di tipologia della merce che di quantità;
- verificare che sia gestita periodicamente un'attività di inventario di modo che si possa procedere ad eventuali verifiche e rettifiche contabili;
- verificare l'eventuale sussistenza di registrazioni errate o incomplete nel sistema contabile;
- verificare la correttezza e congruenza delle dichiarazioni doganali anche ove gestite da terzi spedizionieri;
- verificare che siano rispettate le procedure interne stabilite dalla società per la gestione delle unità di carico e per le attività di magazzinaggio, ed effettuare delle verifiche a campione con cadenza regolare;

- verificare l'integrità dei sigilli delle merci in entrata o che non vi siano ipotesi di manomissione di sigilli e in tali casi allertare immediatamente il superiore gerarchico e l'Organismo di Vigilanza.

9. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

9.1 Obiettivi della sezione

La presente sezione ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, la presente sezione ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

9.2 Fattispecie di reato rilevanti

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni per colpa la morte di una persona²⁰. Tale reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p., comma 1) se:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p., comma 2) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche tale reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato previsto dal combinato disposto delle norme qui sopra riportate si configura nel caso in cui uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche, non avendo ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica o avendo ommesso di adottare ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime a carico di un lavoratore, purché sussista un nesso causale tra la suindicata condotta e l'evento dannoso verificatosi.

²⁰ Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il reato di lesioni personali colpose ricorre sia qualora la lesione riguardi l'integrità fisica, sia nel caso in cui interessi l'integrità psicologica del soggetto passivo, dal momento che, secondo l'interpretazione corrente, per lesione si intende qualunque apprezzabile alterazione, transitoria o permanente, dell'equilibrio psico-fisico di una persona.

9.3 Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro

Nel seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008:

- «Datore lavoro»:** *di Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;*
- «Dirigente»:** *Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;*
- «Preposto»:** *Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; il suo ruolo è stato da ultimo rafforzato con la L. 215/2021, divenendo un vero e proprio garante della sicurezza.*
- «Lavoratore»:** *Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai*

laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni²¹;

«Medico competente»: *Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, D.Lgs. 81/2008²², che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008;*

«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: *Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;*

«Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: *Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;*

«Addetto al servizio di prevenzione e protezione»: *Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. 81/2008²³, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;*

«Responsabile del servizio di»: *Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. 81/2008²⁴, designata dal Datore di*

²¹ Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 in tema di "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196".

²² Titoli o requisiti per svolgere le funzioni di Medico Competente:

- 1) specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica;
- 2) docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia e Igiene del Lavoro o in Clinica del Lavoro;
- 3) autorizzazione dell'Assessorato Regionale alla Sanità territorialmente competente, da richiedersi entro l'11 novembre 2008, con apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni;
- 4) specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale.

Inoltre, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente è necessario partecipare al Programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) elaborato dalla Commissione nazionale per la Formazione Continua istituita con Decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000.

²³ Requisiti professionali degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

- 1) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- 2) attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- 3) successiva frequenza a corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Coloro che sono in possesso di una laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai suddetti corsi di formazione.

²⁴ Requisiti professionali del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Oltre ai requisiti previsti in capo all'Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi è necessario un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Possono, altresì, svolgere le funzioni di Responsabile o Addetto

prevenzione e protezione»:	<i>Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</i>
«Sorveglianza sanitaria»:	<i>Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;</i>
«Valutazione dei rischi»:	<i>Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;</i>
«Modello di organizzazione e gestione»:	<i>Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.</i>

9.4 Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al Datore di Lavoro e ai lavoratori

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (che il Datore di Lavoro è obbligato ad adottare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali) sono regolate dall'art. 2087 c.c. e dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. (*“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*), che ha recepito, raccolto e integrato le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Da un punto di vista generale, il Datore di Lavoro è obbligato a organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un servizio di prevenzione e protezione al fine di identificare i fattori di rischio.

Più segnatamente, grava sul Datore di Lavoro l'onere di fornire ai lavoratori:

- tutte le informazioni di carattere generale sui rischi presenti sul luogo di lavoro e informazioni specifiche sui rischi relativi ai compiti assegnati ai singoli lavoratori;
- adeguata formazione sulle misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori con un addestramento specifico alla loro particolare mansione. Ciò deve avvenire al momento della loro assunzione o nel caso di un trasferimento o mutamento di mansioni e, in ogni caso, quando vengono utilizzate nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto una delle funzioni inerenti l'incarico, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

9.4.1. Obblighi del Datore di Lavoro

L'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 statuisce che i principali obblighi del Datore di Lavoro sono:

- elaborare il documento di valutazione del rischio;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure:
 - predisposte affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato in modo adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
 - atte ad esercitare il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e a dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché – ove previsto – del Datore di Lavoro e del Delegato del Datore di Lavoro;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, richiedendogli l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni e alla sorveglianza sanitaria;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare all'INAIL in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - i dati di cui al comma 1, lettera r), D. Lgs. 81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- individuare nominativamente il/i preposto/i incaricato/i dell'effettuazione dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza;

In base a quanto previsto dall'art. 37, c.7 del D. Lgs. 81/08, così come, da ultimo, modificato dalla L. 215/2021, il Datore di Lavoro, al pari dei dirigenti e dei preposti, deve ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento delle attività concernenti la prevenzione e la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito "**SPP**") all'interno dell'azienda.

Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 31, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all'azienda e il Datore di Lavoro deve designare il responsabile del servizio medesimo.

Qui di seguito si elencano i principi che devono essere seguiti dal Datore di Lavoro nell'organizzare il SPP:

- i lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- i lavoratori incaricati devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell'organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

In particolare, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione²⁵ deve:

- assistere il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori;
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie e proporre corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

9.4.2. Obblighi dei lavoratori

Ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare, i lavoratori devono:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità – fatto salvo l'obbligo di cui al punto che immediatamente segue – per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal Medico Competente.

Il Datore di Lavoro, i Dirigenti, i Preposti e – in generale – i responsabili delle varie aree di competenza hanno l'obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza aziendali.

9.5 Principi di comportamento e di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dal Datore di Lavoro (ed eventuali Delegati o Subdelegati), dai Dirigenti, dai Preposti, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dai Lavoratori, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente che intervengono, a qualsiasi titolo, nei processi descritti al paragrafo precedente e che svolgono le attività a rischio reato.

²⁵ Il responsabile del SPP deve possedere i requisiti precisati dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 (attitudini e capacità adeguate, disposizione di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti) e deve aver frequentato specifici corsi di formazione in materia di sicurezza, così come previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.

Ai soggetti di cui sopra è fatto espresso **obbligo** di:

1. rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
2. rispettare le procedure e le prassi che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;
3. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
4. in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Inoltre, è assolutamente **vietato**:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/01;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

Al Datore di Lavoro è inoltre fatto rigoroso **obbligo** di:

1. garantire la predisposizione ed il corretto funzionamento del SPP;
2. garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna dipendenza e nella sede della Società, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
3. garantire ed assicurare la nomina nella sede della Società del Medico Competente;
4. garantire ed assicurare, con riferimento alla sede della Società, l'esercizio da parte dei lavoratori - direttamente o tramite le proprie rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge - del diritto di designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
5. garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e – nei casi previsti dall'art. 26 D. Lgs. 81/200826 – del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze;
6. garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Con particolare riferimento all'attività di **gestione dei contratti di appalto**, ai Datori di Lavoro/Delegati Funzionali coinvolti nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è **fatto obbligo** di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella sezione "Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", nell'attività sensibile di "Gestione acquisti di beni, servizi e consulenze";
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;

²⁶ Overrossia, in ogni caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della Società, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della Società medesima.

- verificare l' idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 1 del D.lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elaborare un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori in stabilimento.

9.6 Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, il sistema garantisce:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- lo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione dell'efficacia delle procedure adottate.

Per assicurare l'attuazione e l'osservanza delle norme e delle misure preventive in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Società si avvale di un Servizio di Prevenzione e Protezione, i cui membri sono stati individuati sulla base dei requisiti professionali, tecnici e formativi previsti dalla legge.

La Società si avvale di Medici Competenti esterni, anch'essi individuati sulla base dei requisiti professionali, tecnici e formativi previsti dalla legge, i cui rapporti sono debitamente contrattualizzati.

10. REATI AMBIENTALI

10.1 Obiettivi della sezione

La presente sezione ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, la presente sezione ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

10.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per effetto del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ("Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni") è in vigore dal 16 agosto 2011 l'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 che prevede l'introduzione di numerosi illeciti ambientali tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-bis e 452-quater c.p.).

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso

l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Bonifica di siti (art. 257, commi 1 e 2 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 del D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2 D.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2 D.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

10.3 Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate nell'Allegato alla Parte Speciale.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso **divieto** di:

- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino lo scarico di sostanze pericolose in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino lo scarico di acque nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino lo scarico di acque sul suolo;
- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera oltre i valori limite ed al di fuori delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti;
- effettuare attività di smaltimento di rifiuti non in aderenza con le norme di legge, i principi di comportamento qui previsti e con le procedure aziendali;
- inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.

Nell'attività di gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi, la Società si impegna, ove necessario, a:

- individuare i punti di scarico presenti;
- rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;
- verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell' autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione;
- rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari;
- rendere accessibili gli scarichi per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, la Società si impegna a garantire che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- le procedure aziendali che hanno una rilevanza diretta o indiretta (es. qualificazione delle imprese e comparti qualificati, gestione dei rifiuti senza intermediazione) in tema di smaltimento dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni aziendali competenti, al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività, a fronte di informazioni ricevute dai Destinatari;
- la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco "qualificate" che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali).

Nella gestione dei rifiuti, la Società si impegna a:

- verificare le autorizzazioni dei fornitori a cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- verificare la restituzione della copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare alla Direzione eventuali anomalie riscontrate nel documento;
- compilare accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;

- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità alla Direzione (si pensi ad esempio, alla manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.), affinché la Società ponga in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità;
- custodire accuratamente in apposito archivio il registro carico e scarico ed i relativi formulari;
- sensibilizzare i Destinatari sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, etc. (es. rapporto ecomafia redatto annualmente da Legambiente).

Nell'attività di intermediazione dei rifiuti, la Società si impegna a:

- rispettare le indicazioni di cui sopra;
- verificare le autorizzazioni dei fornitori da cui vengano acquistati rifiuti e/o a cui venga assegnato il trasporto, anche verso eventuali clienti, per le operazioni di recupero.

11. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

11.1 Obiettivi della sezione

La legge 9 marzo 2022, n. 22, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*). Nonostante il rischio-reato associato a tale categoria di delitti appaia estremamente remoto – considerata l'attività tipica della Società e la natura dolosa delle fattispecie in questione – in un'ottica prudenziale e di adeguamento alle *best practices* di settore, si è ritenuto di includere talune fattispecie nell'ambito della mappatura generale dei rischi e dedicarvi un'apposita sezione anche Parte speciale del Modello.

La presente sezione della Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septiesdecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

11.2 Fattispecie di reato rilevanti

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.)

La fattispecie punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500 chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)

La fattispecie punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un

profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena è la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

La fattispecie punisce il comportamento di chi forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni.

Il comma secondo precisa che anche chi fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

11.3 Principi di comportamento e di controllo

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

Con riferimento all'attività sensibile di **Gestione o manutenzione di beni d'interesse culturale o paesaggistico** che potrebbe venire in rilievo in caso di interventi di natura ordinaria o straordinaria legati alla manutenzione, all'ampliamento o alla costruzione di Punti Vendita, i quali comportino attività di scavo o altre attività alle stesse assimilate, le seguenti misure generali devono essere adottate:

- nella selezione della ditta appaltatrice dei lavori e nella successiva fase di contrattualizzazione dell'incarico deve essere richiesto alla controparte il rispetto dei principi contenuti nel Modello e deve essere specificamente sanzionata a livello contrattuale la eventuale violazione di obblighi connessi alla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale;
- il personale addetto ai lavori della ditta appaltatrice e il personale della Società eventualmente incaricato di gestire il rapporto con la stessa deve essere informato della necessità di informare tempestivamente la Società e di sospendere i lavori, qualora nell'ambito degli stessi siano ritrovati beni di interesse storico, archeologico o culturale;
- in caso di ritrovamento di tali beni, adeguata e tempestiva informativa deve essere fornita all'amministratore delegato della società ai fini della valutazione delle iniziative da intraprendere.

12. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

12.1 Obiettivi della sezione

La presente sezione ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, la presente sezione ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

12.2 Fattispecie di reato rilevanti

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis)

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

12.3 Principi di comportamento e di controllo

In virtù del fatto che i delitti di criminalità organizzata potrebbero consumarsi in relazione a tutte le Aree sensibili descritte nella presente Parte Speciale, si rinvia ai principi di comportamento sopra descritti.